

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E S.M.I.

AZIENDA:

STAR7 S.P.A.

P.IVA: 01255170050

Sede Legale: Via Alessandria 37 b,
15122 Alessandria, (PIEMONTE)

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	20/12/2017	Prima emissione	
1	25/02/2020	Prima revisione – <i>Estensione del catalogo dei reati presupposto (traffico di influenze illecite; reati in materia di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di giochi; reati tributari) e correlata aggiunta di nuovi Protocolli Operativi (PO-12, PO-13, PO-14, PO-15)</i>	
2	29/06/2021	Seconda revisione - <i>Estensione dell’elenco dei reati-presupposto (nuovi reati contro la pubblica amministrazione; ulteriori reati tributari; reati di contrabbando) e modifiche correlate al nuovo organigramma.</i>	
3	06/12/2021	Terza revisione - <i>Aggiunta di nuovi reati-presupposto: Art. 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.</i>	
DOCUMENTO		REDAZIONE a cura di:	AUTORIZZAZIONE
MO231 Revisione: 3 Emissione: 06/12/2021			FIRMA:

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'	13
2. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	13
3. TERMINOLOGIA	20
4. L'ADOZIONE DEL MODELLO	22
5. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	25
6. APPROCCIO METODOLOGICO.....	25
7. IL CODICE ETICO.....	30
8. IL SISTEMA SANZIONATORIO	31
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
10. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE.....	42
11. Cross Reference	46
PARTE SPECIALE.....	54
Introduzione	55
Destinatari della parte speciale	55
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	55
Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato.....	56
Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.	57
Art. 640 c.p.: Truffa.	57
Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.	59
Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.	59
MEMORANDUM.....	61
• Pubblici Ufficiali:	61
• Incaricati di un pubblico servizio:	62
• Funzionario "di fatto":	62
• Enti della pubblica amministrazione:	63
Art. 317 c.p.: Concussione.....	63
Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione.....	64
Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.	64

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti.	65
Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari.	65
Art. 319 quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità.....	66
Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.....	67
Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.	67
Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite	68
Art. 314 c.p. comma 1 – Peculato se commesso a danno degli interessi finanziari dell’UE	70
Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui se commesso a danno degli interessi finanziari dell’UE	70
Art. 323 c.p. - Abuso d’ufficio se commesso a danno degli interessi finanziari dell’UE.....	70
Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001.	71
Principi generali di comportamento.	71
Area del Fare.....	71
• riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate;	72
Area del Non Fare.	72
Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.	73
Rapporti con organi ispettivi.....	73
Gestione del personale.....	74
Protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 e 25 del Decreto:.....	74
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.	74
• Le falsità:	74
• Delitti contro l’inviolabilità del domicilio:	74
• Delitti contro l’inviolabilità dei segreti:	74
• Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:	75
• Delitti contro il patrimonio mediante frode:.....	75
a) Le falsità.	75
Art. 491 bis c.p.: Documenti informatici.	75
b) Delitti contro l’inviolabilità del domicilio.	75
Art. 615 ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.	76
Art. 615 quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.....	77

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 615 quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.	77
c) Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.	78
Art. 617 quater c.p.: Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.	78
Art. 617 quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.	79
d) Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.	80
Art. 635 bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.	80
Art. 635 ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.	80
Art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.	81
Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	81
e) Delitti contro il patrimonio mediante frode.	82
Art. 640 quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.	82
Le attività sensibili ex art. 24 bis del Decreto.	82
Principi generali di comportamento.	83
Area del Fare.	83
Area del non Fare.	83
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.	85
Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.	85
Art. 416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere.	87
Art. 416 ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso.	88
Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione.	88
Le attività sensibili ex art. 24 ter del Decreto.	89
Principi generali di comportamento.	89
4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.	90
Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	90
Art. 454 c.p.: Alterazione di monete.	92
Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.	92
Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	92

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.	93
Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.	93
Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	93
Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	94
Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.	94
Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.	95
Le attività sensibili ex art. 25 bis del Decreto.	96
Area del Non Fare.	97
Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 bis del Decreto:	97
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	97
Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio.....	98
Art. 513 bis c.p: Illecita concorrenza con minaccia o violenza	98
Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali	99
Art. 515 c.p.: Delitto di frode nell' esercizio del commercio	100
Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	100
Art 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	101
Art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.....	102
Art. 517 quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	103
Le attività sensibili ex art. 25 bis 1 del Decreto.	103
Area del Non Fare.	104
6. REATI SOCIETARI	104
Le fattispecie di reato rilevanti.	104
➤ Le falsità	104
➤ La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.....	105
➤ Altri illeciti	105
Le Falsità.....	105
Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali.	105
Art. 2621 bis c.c.: Fatti di lieve entità.	106

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate.....	106
Memorandum.....	108
La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.....	110
Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti.	110
Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.....	111
Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.	111
Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.....	112
Art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi.	113
Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale.	113
Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.....	114
Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati.....	114
Art. 2635-bis c.c. comma 1: Istigazione alla corruzione tra privati	117
Altri illeciti.	118
Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.....	118
Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.	119
Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.	120
Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.....	120
Le attività sensibili ex art. 25 ter del Decreto 231/2001.	121
Area del Non Fare.	123
Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter del Decreto:.....	124
7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE	124
DELL'ORDINE DEMOCRATICO.	124
Le attività sensibili ex art. 25 quater del Decreto 231/2001.....	125
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (delitti contro la vita e l'incolumità individuale)	125
Articolo 583-bis codice penale	125
9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.	126
Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.	126
Art. 600 bis c.p.: Prostituzione minorile.....	127
Art. 600 ter c.p.: Pornografia minorile.....	128
Art. 600 quater c.p.: Detenzione di materiale pornografico.....	129
Art. 600 quater.1 c.p.: Pornografia virtuale.	129
Art. 600 quinquies c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.	130

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 601 c.p.: Tratta di persone.	130
Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi.....	131
Art. 609 undecies c.p.: Adescamento di minorenni.	131
Le attività sensibili ex art. 25 quinquies del Decreto 231/2001.....	131
Area del Non Fare.	132
Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25-quinquies del Decreto.	133
10. ABUSI DI MERCATO.....	133
Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate.....	133
ART. 185 TUF: Manipolazione del mercato.	134
Le attività sensibili ex art. 25 sexies del Decreto 231/2001.....	136
11. SICUREZZA SUL LAVORO.	136
Art. 589 c.p.: Omicidio colposo.	137
Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.....	138
Le attività sensibili ex art. 25 septies del Decreto.	140
Principi generali di comportamento.	140
Area del Fare.....	140
Area del Non Fare.	141
Protocolli a presidio dei rischi-reato:.....	141
12. REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE.	141
Art. 648 c.p.: Ricettazione.....	142
Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio.	143
Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.	144
Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio.....	144
Le attività sensibili ex art. 25-octies del Decreto 231/01.	145
Area del non fare.	147
Rapporti con i fornitori.	147
Rapporti con Consulenti e Collaboratori.....	147
Protocolli a presidio del rischio-reato:.....	148
13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	148
Art. 171 L. 633/1941.....	149
Art. 171 bis L. 633/1941.....	150
Art. 171 ter L. 633/1941.....	151

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 171 septies L.633/1941.	154
Art. 171 octies Legge 633/1941.	154
Le attività sensibili ex art. 25 nonies del Decreto 231/2001.....	155
Area del Non Fare.	156
Protocolli a presidio del rischio-reato:.....	157
14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	157
Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale.	158
Le attività sensibili ex art. 25 decies del Decreto.....	158
Principi generali di comportamento	158
Area del Fare.....	159
Area del Non Fare.	159
Protocolli a presidio del rischio-reato:.....	160
15. REATI AMBIENTALI.	160
Art. 452 bis c.p.: Inquinamento ambientale.....	162
Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale	162
Art. 452 quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente.....	163
Art. 452 sexies c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività.....	164
Art. 452 octies c.p.: Reati ambientali commessi in associazione ex art. 416 e 416 bis c.p.....	164
Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette	165
Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	165
Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze	165
Art. 256 D.lgs 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti	167
Art. 257 D.lgs 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti	168
Art. 258 D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi.....	168
Art. 259 D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti	169
Art. 260 D.lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.	170
Art. 260 bis D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.	170
Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore.	173
TUTELA DELLE SPECIE PROTETTE L. 150/1992	173

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette.	174
Art. 1	174
Art. 2	175
Art. 3 bis: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.	177
Art. 6: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.	177
Le attività sensibili ex art. 25 undecies del Decreto 231/2001	178
16. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.	178
Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinate e indeterminato.....	178
Art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.....	179
Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....	179
Principi generali di comportamento.	180
Area del Fare.....	180
Area del Non Fare.	181
Protocolli a presidio dei rischi-reato.....	181
17. REATI IN MATERIA DI XENOFobia E RAZZISMO.....	182
Articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654.....	182
DEFINIZIONI	183
Legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo).....	183
Accordo 1/6 (Crimine di genocidio).....	183
Accordo 1/7	184
(Crimini contro l'umanità).....	184
Articolo 8 Crimini di guerra	185
Attività sensibili ai sensi dell'art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001	189
Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter del Decreto:.....	189
18. REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE E GIOCHI D'AZZARDO	190
Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 40.....	190
Art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401.....	190

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25-quaterdecies del Decreto:.....	191
19. REATI FISCALI	191
Art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	192
Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	194
Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.....	196
Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili	196
20. CONTRABBANDO.....	200

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

PARTE GENERALE

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

1. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

STAR7 S.P.A. è un'azienda che offre servizi di redazione, di traduzione linguistica, di pubblicazione multimediale, di stampa, di distribuzione e di assistenza post-vendita al cliente.

Il Gruppo STAR in Italia è presente con tre società.

STAR7 S.P.A. è la capofila e il suo *core business* consiste nell'offrire servizi redazionali e servizi linguistici. STAR7 Engineering s.r.l. si occupa di ingegneria di processo, ingegneria di prodotto, CGI e VFX, di training tecnico, *help desk* tecnico e *customer care*.

STAR7 Printing S.r.l. è l'azienda dedicata ai servizi di stampa, logistica, magazzino, kitting, assemblaggio e archiviazione sostitutiva.

Ad oggi il Gruppo Star possiede filiali distribuite nel panorama mondiale (in Europa, Asia, USA e Nord America) ed è considerata la sesta «Language Services Provider» al mondo.

Dal marzo 2020 Star7 S.p.A. gestisce in outsourcing delle aree funzionali di Star7 Printing S.r.l. e Star7 Engineering S.r.l.

2. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche semplicemente "il Decreto" o "il Decreto 231") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza di reato, aggiungendo la responsabilità della persona giuridica a quella penale della persona fisica che ha commesso l'illecito.

La norma si applica agli enti (società, associazioni, fondazioni, ecc.), comprese quindi le società di capitali e tra queste le società per azioni.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge quando uno dei seguenti soggetti commetta un reato:

- Soggetti apicali, persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente, anche solo di fatto, o loro aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- Soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza da parte dei soggetti sopraindicati;
- Soggetti terzi che operano in nome e per conto dell'ente in forza di un mandato e/o di un accordo di collaborazione.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 del Decreto, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto (dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, dall'art. 3 D. Lgs. N. 61, 11 aprile 2002, dall'art. 3 della Legge del 14 gennaio 2003, n. 7, dall'art. 5 della Legge dell'11 agosto 2003, n. 228, dall'art. 187 *quaterdecies* della Legge del 18 aprile 2005 n. 62, dall'art. 31 della Legge n. 262, 28 dicembre 2005, dall'art. 63, comma 3, del D. Lgs. Del 21 novembre 2007 n. 231, dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48), dall'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94, dall'art. 15, comma 7, della Legge 23 luglio 2009 n. 99 e, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009 n. 116, sia mediante rinvii al Decreto stesso (dagli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 e dall'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152). Con il decreto legislativo n. 121/2001, attuativo delle direttive CEE sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.2008) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009), è stato inserito nel Decreto n. 231/2001 (all'art. 25 *undecies*) un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente. Con D.lgs. 109 del 2012 è stato introdotto il reato di «impiego di cittadini di Paesi Terzi con soggiorno irregolare» (art. 25 *duodecies*). Con la c.d. "Anticorruzione" (L. 6.11.2012, n. 190), nel Decreto 231/2001 sono stati inseriti la «corruzione tra privati» (art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis, che rinvia al delitto di corruzione tra privati di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 c.c.), e dell'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25, comma 3), in cui viene inserito il richiamo all'articolo 319 *quater* del codice penale). Attraverso la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», sono state apportate significative modifiche all'art. 25 *octies*, inserendo, tra le fattispecie rilevanti, il delitto di Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1).

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, rubricata «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente» ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) e b), l'introduzione delle lettere da c) a g) all'art. 25 *undecies*, comma 1 e del comma 1 *bis* all'art. 25 *undecies*, implementando il catalogo dei reati presupposto di natura ambientale.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio», ha inciso sull'art. 25 *ter* (reati societari) aumentando la sanzione pecuniaria per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., inserendo come reato presupposto il nuovo art. 2621 *bis* c.c. (false comunicazioni sociali di lieve entità) ed aumentando la pena per il delitto di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali di società quotate).

In seguito, la legge 199 del 29 ottobre 2016 ha aggiunto il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» mediante l'introduzione nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale, con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, rubricato *“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”*, il quale ha eliminato il presupposto del “nocumento alla società” dal reato di corruzione tra privati, contemplando un inasprimento della sanzione pecuniaria all'art. 25-ter, lettera s-bis (da 400 a 600 quote) e della sanzione interdittiva (da 3 mesi a 24 mesi).

Con il medesimo intervento è stato, inoltre, introdotto il nuovo reato-presupposto di “istigazione alla corruzione tra privati” punito con una sanzione pecuniaria fra le 200 e le 400 quote ed una sanzione interdittiva da 3 mesi a 24 mesi.

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*, che ha modificato l'art. 25 duodecies del Decreto, inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che riproducono i delitti previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione, d.lgs. n. 286/1998.

La legge 20 Novembre 2017 n. 167 recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”* ha introdotto l'art. 25 terdecies

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

nel Decreto estendendo la responsabilità degli Enti ai delitti di Razzismo e Xenofobia previsti e puniti dall'articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, il quale richiama le fattispecie penali sanzionate dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della l. 12 luglio 1999, n. 232 (c.d. Statuto di Roma).

Il D.lgs. 10 Agosto 2018 n. 107 ha rimodulato le fattispecie penali di *market abuse* “*Abuso di informazioni privilegiate*” e “*Manipolazione del mercato*”, provvedendo all'adeguamento della disciplina nazionale in tema di abuso del mercato alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014;

La legge del 9 Gennaio 2019 n. 3 recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto, contemplando tra le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione il traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p.; prevedendo un inasprimento delle sanzioni pecuniarie nel caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 -bis c.p. fino a 200 quote; ha inasprito le sanzioni interdittive relative ai reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001; inoltre, ha introdotto il comma 5-bis, il quale stabilisce un'attenuante “*se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2*”.

Le leggi 3 maggio 2019 n. 39 e 21 maggio 2019 n. 43 hanno rispettivamente (i) introdotto nel sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001 i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (ii) modificato la fattispecie di cui all'articolo 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) nei termini meglio specificati nella Parte Speciale del presente Modello.

Con D.L. del 26 ottobre 2019 è stato inserito nell'elenco dei reati-presupposto la fattispecie penal-tributaria di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). Infine, con la legge di conversione del suddetto decreto-legge (L. 19.12.2019, n. 157) il catalogo di reati-presupposto è stato esteso ad ulteriori illeciti tributari e precisamente:

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- l'emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Con l'attuazione, a livello nazionale, della c.d. 'Direttiva PIF' (n. 2017/1371), sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto ulteriori illeciti penal-tributari (artt. 4, 5, 10-quater, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro), reati contro la pubblica amministrazione (es. frode nelle pubbliche forniture), reati di contrabbando.

2.1 La natura della responsabilità degli Enti

Per quanto concerne la natura della responsabilità amministrativa degli Enti, la relazione illustrativa al Decreto ha sottolineato che si tratta di un *"tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando i principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad integrarsi con i sistemi sanzionatori esistenti: il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è chiamato a giudicare la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e le tempistiche proprie del processo penale.

Come viene stabilito dall'articolo 8 del suddetto Decreto, la responsabilità amministrativa dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l'Ente, infatti, non va esente da responsabilità qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'Ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

2.2. I criteri di imputazione delle responsabilità all'Ente e le esenzioni dalla responsabilità

Nel caso in cui sia commesso un illecito, l'Ente è responsabile solo se si verificano determinate condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'Ente e che si distinguono in criteri oggettivi e criteri soggettivi.

La prima condizione implica che il reato - presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato.

Nell'art. 5 del Decreto medesimo vengono, infatti, individuati i soggetti che fanno sorgere la responsabilità amministrativa in capo all'Ente in caso di reato:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente o di aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. soggetti in posizione apicale o apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte dei soggetti sopra citati (c.d. soggetti in posizione subordinata o sottoposti);
- soggetti che operino in nome e per conto dell'Ente in forza di un mandato e/o di un accordo di collaborazione.

La seconda condizione oggettiva è che la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati *“nell'interesse e a vantaggio della società”*. La normativa, inoltre, prevede la sussistenza dell'interesse nel momento in cui l'autore del reato ha agito al fine di favorire l'Ente, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'obiettivo stabilito. Il vantaggio, invece, è previsto sussistere quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo di qualsiasi natura. L'Ente non risponde, inoltre, di responsabilità per l'illecito se il soggetto (apicale o subordinato) ha agito *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

I criteri soggettivi di imputazione del reato all'Ente stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è *“rimproverabile”* all'Ente.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Affinché il reato non possa essere imputato all'Ente sotto il profilo soggettivo, esso dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per organizzare, gestire e controllare l'impresa in modo tale da impedire il compimento dei reati - presupposto previsti dal Decreto.

Il Decreto prevede, quindi, la possibilità di escludere la responsabilità dell'Ente nel caso in cui prima della commissione di illeciti:

- siano predisposti ed attuati i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- sia istituito un organo di controllo (Organismo di Vigilanza), in possesso dei poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

La responsabilità dell'Ente sarà ritenuta presunta nel caso in cui l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre una posizione apicale, in quanto tale soggetto esprime, rappresenta e concretizza la politica gestionale dell'Ente stesso. In questo caso, l'Ente ha l'onere di dimostrare la sua estraneità al fatto illecito provando che l'atto è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo esistente e che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso. In questa ipotesi, quindi, il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, dunque l'Ente deve provare una sorta di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nel caso il reato sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto si avrà la responsabilità dell'Ente solo nel caso in cui la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e l'onere della prova spetterà, in questo caso, all'accusa.

L'esonero da responsabilità dell'Ente è, quindi, subordinato all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In questo caso, si tratta di una vera e propria colpa di organizzazione, in quanto l'Ente è ritenuto aver indirettamente acconsentito alla commissione del reato, non presidiando adeguatamente le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato-presupposto.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

3. TERMINOLOGIA

- **“Attività Sensibili”**: attività a rischio di commissione reato, ossia le attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato presupposto previsto dal D.Lgs. 231/2001; si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società;
- **Codice Etico**: documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente Modello;
- **“Consulenti”**: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di STAR7 S.P.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;
- **“D.Lgs. 231/2001”** o il **“Decreto”**: Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231;
- **Destinatari**: soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori, subappaltatori, clienti e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari;
- **“Linee Guida”**: Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01;
- **“Modello”** o **“Modelli”**: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001 e adottati dalla Società che raccoglie in sé una mappatura delle attività sensibili dell’Impresa a rischio di commissione del reato presupposto, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una *cross reference* fra i reati presupposto e la struttura documentale presente nell’ente a supporto del Modello stesso;
- **“Operazione Sensibile”**: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Attività Sensibili;
- **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- **“P.A.”**: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;
- **“Partner”**: le controparti contrattuali di STAR7 S.P.A., quali ad esempio fornitori, appaltatori, subappaltatori, locatori, distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili;

- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli stagisti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società stessa;
- **Personale Apicale:** i soggetti di cui all'Art. 5 co.1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, cioè i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- **Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'Art. 5, co.1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, o tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **Principi generali di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico [CE] al fine di prevenire la commissione dei Reati, suddivise per tipologie di Destinatari;
- **Principi specifici di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal documento portante del Modello [MO] al fine di prevenire la realizzazione dei Reati e suddivise in funzione delle diverse tipologie dei suddetti Reati;
- **Procedure:** documenti formalizzati atti a disciplinare uno specifico processo aziendale o una serie di attività costituenti il processo;
- **Protocolli:** documenti opportunamente formalizzati per la prevenzione del rischio con il compito di definire la condotta del personale ossia di regolamentare le attività sensibili per evitare la commissione dei reati presupposto;
- **"Reati" o "Reati-presupposto":** le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- **Sistema disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del Modello [MO] e del Codice Etico [CE];
- **"Società":** STAR7 S.P.A., avente sede legale in Alessandria, Frazione Valle San Bartolomeo, via Alessandria 37 B, 15122.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

4. L'ADOZIONE DEL MODELLO

STAR7 S.P.A., al fine di garantire e assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito Modello) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D. Lgs. 231/01.

STAR7 S.P.A., nonostante l'adozione del Modello sia considerata e indicata dal D. Lgs. 231/01 come una facoltà e non come un obbligo, ritiene tale opportunità un efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale. Tutto ciò per garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto così come individuati nel documento "Rilevazione dei rischi di commissioni dei reati presupposto (Risk Assessment)" in sigla [RA 231].

L'individuazione delle attività sensibili, ossia esposte al rischio di commissione dei reati, e la loro gestione, attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di STAR7 S.P.A. dei rischi di incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da STAR7 S.P.A. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui STAR7 S.P.A. si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a STAR7 S.P.A. grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività sensibili a rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i destinatari dello stesso del rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del Modello adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire la commissione dei reati.

STAR7 S.P.A. ritiene che l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costruito secondo le prescrizioni del D. Lgs. 231/01 rappresenti un valido ed efficace strumento per sensibilizzare il Presidente del CdA, i dipendenti e tutti quei soggetti terzi che hanno rapporti con STAR7 S.P.A.: ai suddetti

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

soggetti destinatari del Modello è richiesto l'espletamento delle proprie attività attraverso comportamenti corretti e trasparenti che seguano i valori etici e sociali a cui si ispira l'azione di STAR7 S.P.A. e che possano così prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto.

4. 1 La struttura del Modello

Il Modello è composto dalle seguenti parti:

- **Parte Generale**, la quale contiene i principi cardine del Modello, dell'Organismo di Vigilanza e del sistema di Formazione e di Diffusione del Modello tra i Destinatari;
 - **Parte Speciale**, a sua volta suddivisa in Sezioni. In particolare, ciascuna Sezione prende in esame una distinta categoria di reati prevista dal Decreto e ritenuta di possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Le diverse Sezioni sono volte a delineare i principi a cui devono ispirarsi i protocolli aziendali adottati (o che saranno in futuro adottati) dalla Società. In particolare ciascuna Sezione di parte speciale si articola in:
 - a) descrizione delle fattispecie criminose;
 - b) individuazione dei processi sensibili in relazione alle fattispecie di Reato;
 - c) definizione di principi generali di comportamento;
 - d) individuazione di principi operativi.
 - **Codice Etico**, contenente i principi etici a cui la Società e tutti i Destinatari si ispirano nello svolgimento della propria attività;
 - **Sistema disciplinare** [SD231];
 - **Organismo di Vigilanza** [OV231];
 - **Flussi Informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza** [FI231];
 - **L'Organigramma della Società** [ORG231];
- Inoltre costituiscono parte integrante gli **Allegati** alle singole Sezioni del Modello.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

4.2 Obiettivi del Modello

Il presente Modello è stato predisposto sulla base dell'individuazione delle unità organizzative a possibile rischio, per le quali si ritiene più alta la probabilità che i reati vengano commessi.

Il presente Modello si propone come finalità di:

- descrivere il sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di STAR7 S.P.A., ed in particolare quelli impegnati nelle Aree a Rischio Reato, di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo;
- informare tutti coloro che operano con STAR7 S.P.A. che la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

4.3 Destinatari del Modello

Come anticipato in precedenza, le regole contenute nel presente Modello si applicano a:

- **Soggetti in posizione apicale;**
- **Soggetti in posizione subordinata;**
- **Collaboratori esterni** che svolgono, direttamente o indirettamente, attività connesse all'attività aziendale;
- **Partner, commerciali e operativi** di STAR7 S.P.A., che abbiano un ruolo in progetti e operazioni del Gruppo.

Ove non diversamente specificato di seguito, nel presente Modello e nel Codice Etico si farà riferimento ai **Destinatari** del Modello, categoria che comprende tutti i soggetti sopra indicati.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

I comportamenti dei Destinatari dovranno conformarsi alle regole di condotta - sia generali che specifiche - previste nel presente Modello e nel Codice Etico, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con STAR7 S.P.A.

Inoltre, gli amministratori ed i dirigenti della Società hanno il dovere di tenere una condotta diligente nell'individuazione di violazioni o eventuali carenze del Modello o del Codice Etico nonché di vigilare sul rispetto degli stessi da parte dei soggetti ad essi sottoposti.

5. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

6. APPROCCIO METODOLOGICO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve, in via preliminare, individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal Decreto.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati da STAR7 S.P.A. nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.



Fase 1: Raccolta e Analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile di STAR7 S.P.A.:

- organigramma / compagine societaria;
- manuale del sistema di gestione integrato (Testo Unico, Salute e Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. 81/2008);
- deleghe e procure;
- contrattualistica rilevante;
- normative rilevanti.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di STAR7 S.P.A. nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Fase 2 – Identificazione delle attività a rischio

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività della Società specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte a più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e le migliori conoscenze dell'operatività aziendale.

Il dettaglio delle attività analizzate all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nella parte speciale.

Fase 3 - Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili delle attività identificate come sensibili si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Fase 4 - Gap Analysis

La situazione di rischio è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto, quindi, a identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

Fase 5 – Definizione delle linee guida di comportamento per la definizione delle procedure operative

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza delle modalità operative esistenti e, ove necessario, si è identificata la necessità di definire opportune linee guida per la definizione di nuove procedure idonee a governare il profilo di

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

rischio individuato. Ciascuna procedura è stata formalmente recepita dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

6.1. Protocolli, procedure e principi di controllo

All'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 viene stabilito che i modelli di organizzazione, gestione e controllo per essere considerati idonei ed efficaci, debbano *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da provenire”*.

L'elaborazione e/o costruzioni di tali protocolli, pertanto, costituisce parte integrante del modello; in merito, in mancanza di specifiche istruzioni riguardanti la loro definizioni da parte della normativa in oggetto, è opportuno fare riferimento alle indicazioni fornite dalle principali Associazioni di categoria.

L'Associazione Italiana *Internal Auditors* ritiene, inoltre, che il contenuto dei protocolli debba comprendere anche il Codice Etico e le procedure formalizzate al fine di svolgere le seguenti funzioni:

- garantire trasparenza, tracciabilità e riconoscibilità dei processi decisionali ed operativi;
- prevedere i meccanismi di controllo vincolanti (verifiche, autorizzazioni, ecc.) che siano in grado di limitare l'assunzione di decisioni arbitrarie o inadeguate;
- facilitare il compito di vigilanza dell'organismo interno nonché degli altri organi di controllo esterni ed interni eventualmente presenti.

Il protocollo, in via generale, rappresenta i modelli di comportamento primari da seguire nell'esecuzione di un dato processo e di conseguenza nelle attività che attengono il processo stesso. Il protocollo può quindi essere interpretato come un insieme di principi generali e specifiche procedure di controllo volti a prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano tre elementi fondamentali che devono caratterizzare i protocolli:

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- il principio di tracciabilità, che prevede che *“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”*. Ogni iniziativa dovrà, quindi, essere caratterizzata da un adeguato supporto documentale che favorisca i controlli e garantisca l’opportuna evidenza delle operazioni;
- il principio della segregazione delle attività (*segregation of duties*) che afferma che *“nessuno può gestire in piena autonomia un intero processo”*. Le attività che compongono il processo devono, infatti, essere opportunamente suddivise tra più attori per evitare che un singolo soggetto le gestisca interamente. In base a tale principio si dovranno, quindi, strutturare le procedure operative in modo tale da garantire la separazione tra la fase decisionale, quella autorizzativa, quella esecutiva, quella di registrazione e quella di controllo delle operazioni riguardanti l’attività ritenute soggette ad un rischio di reato;
- principio della supervisione, che riguarda in particolar modo l’Organismo di Vigilanza. L’attività di supervisione svolta dallo stesso e l’effettuazione delle verifiche di sua competenza deve essere, infatti, documentata e attestata dal sistema di controllo.

La procedura rappresenta, invece, la parte del protocollo che configura dettagliatamente le modalità operative con cui si intende realizzare una determinata operazione, sulla base dei predeterminati criteri di fondo contenuti all’interno del protocollo.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

7. IL CODICE ETICO

Un elemento fondamentale nell'implementazione di un modello atto a ridurre il rischio-reato è lo sviluppo, all'interno dell'organizzazione, di un clima culturale che dissuada dalla commissione di reati. A tal fine un'importante operazione consiste nella redazione del Codice Etico che racchiude gli impegni e le responsabilità morali nello svolgimento delle attività da parte delle persone che operano all'interno dell'Ente o che entrano in contatto con esso, con l'obiettivo di:

- conservare e diffondere il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*, che siano essi organi sociali, personale, clienti, fornitori, enti pubblici e/o associazioni di categoria;
- distogliere da comportamenti non etici.

Il Codice Etico esplicita, inoltre, i valori a cui tutti gli amministratori, dipendenti, associati e collaboratori a vario titolo devono ispirarsi, accettando responsabilità, ruoli e regole della cui violazione essi assumono personalmente la responsabilità verso l'ente.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello ed è reperibile sul sito di STAR7 S.P.A. (www.star-7.com).

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

8. IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo necessita di un adeguato sistema sanzionatorio. Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso presenti. I requisiti indispensabili del sistema sanzionatorio sono:

- **Specificità ed autonomia:** con *specificità* si intende la predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società avente scopo di sanzionare ogni violazione del Modello. Con *autonomia* si fa riferimento all'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno. STAR7 S.P.A. ha l'obbligo di sanzionare la violazione indipendentemente dall'andamento dell'eventuale giudizio penale esterno.
- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con STAR7 S.P.A.;
- **Idoneità:** il sistema deve essere efficiente ed efficace in senso per la prevenzione della commissione di reati;
- **Proporzionalità:** la sanzione deve essere proporzionata alla violazione rilevata e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.);
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

8.1 Destinatari e loro doveri: iter procedurale.

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello 231 stesso. I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e le misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di soggetti apicali, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti sottoposti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di soggetti terzi, costituisce inadempimento contrattuale che potrebbe legittimare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il **procedimento** per l'attuazione delle sanzioni di seguito elencate tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

8.2. Principi generali relativi alle sanzioni.

Le sanzioni relative ai reati commessi devono rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni. La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione deve considerare:

- la gravità dell'inadempimento;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario.

8.3. Sanzioni nei confronti del personale dipendente.

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari relativi al personale dipendente derivanti dal:

- mancato rispetto delle procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del Decreto;
- la violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- inosservanza degli obblighi di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico;
- omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti, funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio-reato;
- omessa comunicazione in qualità di "responsabile funzionale" al responsabile gerarchico e/o all'OdV sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte di soggetti funzionalmente assegnati;
- inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro come disciplinati dalla legge (art. 20 del D.lgs. 81/2008), regolamenti e/o altre disposizioni aziendali;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- violazione o omissioni per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi prescrizione diretta a prevenire inquinamento o danno ambientale.

Le sanzioni attuabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni:

- **richiamo verbale**: nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni indicati nella presente Sezione e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza estera; recidiva, nel biennio, delle violazioni delle procedure e prescrizioni di cui al precedente punto, non aventi rilevanza esterna.
- **ammonizione scritta**: nell'ipotesi di recidiva nel biennio nei casi di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni indicati nella presente Sezione aventi rilevanza esterna, e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna.
- **multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare**: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello (inosservanza di un obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale; reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano, un rapporto e/o un procedimento di cui una delle parti è la Pubblica Amministrazione).
- **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni**: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate nella presente sezione, tali da esporre la Società al rischio di sanzioni e responsabilità (inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti inerenti rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o le attività degli organi sociali; omessa vigilanza dei

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionali alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato; infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico, effettuate con dolo; inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale ovvero utilizzazione non appropriata di dispositivi di protezione ovvero ancora mancata partecipazione a programmi di formazione e/o addestramento organizzati dal datore di lavoro).

- **licenziamento con preavviso**: in caso di reiterata grave violazione delle procedure e/o prescrizioni indicate nella presente Sezione aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree a rischio reato individuate nella Parte Speciale del Modello.
- **licenziamento senza preavviso**: per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (c.d. **giusta causa**, come: la violazione di regole, procedure, prescrizioni del Modello, ovvero del Codice Etico, aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato fra quelli previsti nel Decreto, a prescindere dal perfezionamento del reato stesso, tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro; violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse; inosservanza di disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, dal RSPP, e dai preposti ai fini della protezione collettiva ovvero rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza o segnalazione o controllo ovvero compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre pericolose che possano compromettere l'incolumità propria o di altri lavoratori ovvero ancora, mancata segnalazione al datore di lavoro, dirigente, RSPP, o preposto, di eventuali condizioni di pericolo grave e incombente).

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

8.4. Sanzioni nei confronti dei lavoratori subordinati con qualifica di dirigenti.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno. Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società potranno essere sanzionate attraverso provvedimenti disciplinari adeguati a ciascun caso.

Le sanzioni a carico dei dirigenti di STAR7 S.P.A. saranno applicate in caso di violazione di disposizioni contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

Premesso che il sistema disciplinare è applicabile dalla Società ai dirigenti a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o procedimento penale, nel caso in cui le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti possano integrare una fattispecie penalmente rilevante, STAR7 S.P.A. si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione del dirigente ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 c.c..

STAR7 S.P.A., qualora ritenga che i fatti accertati siano tali da integrare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, potrà procedere al licenziamento del dirigente indipendentemente dalla chiusura del procedimento penale in corso.

8.5. Misure nei confronti dei soggetti che compongono l'amministrazione.

STAR7 S.P.A. valuta con estrema severità le infrazioni al presente Modello attuate da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza. La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.. Il Presidente del CdA è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del/dei preposti/delegati che hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, il Presidente del CdA è coadiuvato dall'OdV. Le sanzioni applicabili nei confronti del/dei preposti/delegati sono la revoca delle deleghe o dell'incarico e, nel caso in cui il preposto/delegato sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.

8.6. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni.

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti terzi (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i *partner*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo.

A tal fine, i contratti stipulati da STAR7 S.P.A. con i suddetti soggetti esterni devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e del Modello 231 e dell'obbligo di attenersi a questo, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possono determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1. Caratteristiche generali e funzioni dell'OdV

L'art. 6 comma 1 lett b) del D.Lgs. 231/2001, dispone l'affidamento delle funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo ad un organo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cosiddetto Organismo di Vigilanza.

In capo all'Organismo di Vigilanza devono sussistere i seguenti requisiti:

- **autonomia**, intesa come libertà di azione e di autodeterminazione. A tal fine, si ritiene che l'Organismo di Vigilanza debba essere esonerato da mansioni operative che ne comprometterebbero l'attività di giudizio. L' OdV deve essere in grado di poter svolgere le proprie funzioni in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente e dell'organo amministrativo. Il controllo effettuato da tale organismo deve essere, infatti, fatto anche nei confronti dell'organo dirigente che lo ha nominato. I modelli di organizzazione prevedono l'obbligo di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli. L'autonomia va, quindi, intesa anche quale potere di accesso a tutte le informazioni utili ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo;
- **indipendenza**, tale elemento non è espressamente richiamato dalla normativa relativa al Decreto, ma individua una condizione necessaria di non soggezione o di non sudditanza nei confronti della società e del suo *management*. Il requisito di indipendenza risulta, quindi, uno dei requisiti essenziali per garantire che l'OdV adotti scelte oggettivamente non sindacabili;
- **professionalità**, ovvero l'idoneità allo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge all'organismo di vigilanza. A tal fine è necessario che l'OdV sia dotato di un insieme di conoscenze sia aziendalistiche che giuridiche, in quanto la vigilanza sui modelli e l'aggiornamento periodico degli stessi richiedono una preparazione multidisciplinare. Sotto il profilo giuridico si ritiene che l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, essendo finalizzata alla prevenzione dei reati elencati dal Decreto, comprenda il possesso di specifiche conoscenze in ambito penalistico, civilistico e societario;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- **continuità d'azione**, intesa come incessante operatività dell'organismo di vigilanza. I codici di comportamento elaborati dalle associazioni di categoria richiedono, con special riguardo alle imprese di medie e grandi dimensioni, lo svolgimento esclusivo e a tempo pieno di un'attività di monitoraggio sul modello.

Ai componenti dell'OdV è richiesto, in aggiunta al possesso di competenze professionali, il possesso di requisiti formali quali l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse, in modo tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza nell'espletamento delle loro funzioni. La scelta dei componenti dell'OdV non può prescindere da un'attenta analisi dello specifico contesto nel quale esso è chiamato ad operare.

9.2. Compiti, regole e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni ed i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte.

Al fine di espletare detti compiti, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Presidente del CdA le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche; segnalare al Presidente del CdA eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Presidente del CdA e al Collegio Sindacale;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari.

Il Presidente del CdA approva annualmente la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente; l'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di STAR7 S.P.A.;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello. Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

9.3. Nomina e cessazione dall'incarico

I componenti dell'Organismo sono nominati con delibera motivata del Presidente del CdA, che si pronuncia sulla sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri.

Il mandato dell'OdV è, di regola, non superiore a tre anni e i componenti possono essere revocati solo per giusta causa. I componenti sono rieleggibili per ulteriori mandati.

La nomina dei membri dell'OdV, così come la cessazione, deve essere resa nota a tutti i Destinatari del Modello a cura, o su impulso, del Presidente del CdA tramite l'intranet aziendale e/o in ogni altra forma ritenuta opportuna.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

I membri dell'OdV rivestiranno la qualifica di Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in relazione al trattamento dei dati personali posto in essere nell'esercizio dei compiti loro assegnati ai sensi del Modello.

9.4. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini del proprio funzionamento (a titolo esemplificativo, per la pianificazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture societarie nonché per la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri di analisi e l'esercizio di ogni altra attività attribuitagli), l'OdV - se in composizione collegiale, a maggioranza dei membri - redige e approva un proprio Regolamento che, così come ogni suo successivo eventuale aggiornamento, viene reso noto al Presidente del CdA di STAR7 S.P.A. e al Collegio Sindacale.

9.5. Retribuzione, dotazioni ed operatività

La retribuzione annuale dei membri dell'OdV è determinata dal Presidente del CdA al momento della nomina e rimane invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'OdV, per l'esercizio delle sue funzioni, è dotato, con delibera del Presidente del CdA, di un budget annuale di spesa, rispetto al cui utilizzo l'OdV relaziona annualmente il Presidente del CdA. L'OdV può disporre direttamente di tale budget per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti. Detto budget può essere integrato, su motivata richiesta dell'OdV, per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze.

L'OdV avrà accesso al sistema informativo aziendale (rete, applicativi, ecc.) nel suo complesso e sarà dotato di un proprio indirizzo e-mail diretto (odv@star-7.com), per meglio operare anche in un'ottica di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza, catalogazione ed invio/ricezione delle comunicazioni/segnalazioni.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

10. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

10.1. Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la Società assicura un'ampia divulgazione del Modello stesso e un'adeguata formazione di base a tutti i destinatari interessati relativamente all'applicazione dei protocolli quali strumenti di prevenzione alla commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, con specifiche segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, in merito a qualsiasi evento che potrebbe far sorgere la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Tutti i Destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare all'OdV la commissione di Reati nonché eventuali condotte e/o prassi non in linea con le norme comportamentali previste dal Modello, dal Codice Etico nell'ambito di propria competenza. Il mancato rispetto di tale dovere può essere oggetto di sanzione disciplinare.

A tali fini valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- deve essere trasmessa all'OdV notizia di procedimenti e/o atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti a Presidente del CdA, Dipendenti, Consulenti della Società o soggetti che coinvolgono o possano coinvolgere la Società;
- devono essere trasmesse all'OdV eventuali Segnalazioni relative alla commissione di Reati o, comunque, a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- devono poi essere trasmesse all'OdV, a cura del Presidente del CdA e del Collegio Sindacale le seguenti Informazioni Rilevanti:
 - a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di attività di indagine in relazione ai Reati,
 - b) segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario a loro carico per un Reato;
 - c) rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

d) informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare, ed eventualmente sanzionare, il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;

e) violazioni del Codice Etico;

f) le notizie di ogni eventuale indagine o procedimento disciplinare avviato in relazione a violazioni del Modello e/o del Codice Etico, alle sanzioni e/o provvedimenti in genere irrogati, così come di eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

g) le notizie relative a cambiamenti organizzativi;

h) gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;

i) le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

Resta salva la possibilità per ciascun responsabile di Funzione o Dipendente di inoltrare eventuali segnalazioni relative alla commissione di Reati o, comunque, a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello.

10.2. La gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le conseguenti attività ispettive, di segnalazione e di reportistica da porre in essere.

Eventuali provvedimenti sanzionatori saranno, comunque, adottati dai competenti organi e uffici della Società. In ogni caso, salvo quanto previsto nel Regolamento dell'OdV:

- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che valuta le segnalazioni ricevute e le iniziative da porre in essere, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione nonché il presunto responsabile della violazione. L'Organismo deve motivare per iscritto la decisione di eventuale diniego all'indagine o archiviazione;

- le Segnalazioni devono essere inviate in forma scritta;

- l'OdV procede nella gestione delle segnalazioni in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, ove possibile, la riservatezza dell'identità del

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

10.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Presidente del CdA. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto svolto semestralmente nei confronti del Presidente del CdA e annualmente nei confronti del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

10.4 Formazione del personale e divulgazione del modello

La società STAR7 S.P.A. porrà in essere un'accorta formazione del personale sul Modello adottato, divulgandone l'informazione sullo stesso verso tutti coloro che operano nell'ambito dell'organizzazione, differenziando le attività in base ai ruoli ricoperti dai destinatari dello stesso e al loro grado di coinvolgimento nei processi a rischio di reato.

La formazione dei soggetti subordinati è di competenza del responsabile delle Risorse Umane (o di altro previamente individuato) in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. Gli strumenti, espressamente richiamati all'interno del Modello, che vengono utilizzati ai fini formativi sono

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

l'effettuazione di corsi e successivi aggiornamenti e/o programmi di formazione a partecipazione obbligatoria.

La divulgazione del Modello è effettuata dai vertici esecutivi e deve raggiungere l'intera organizzazione allo scopo di rendere noti i principi di comportamento, gli *standard* e le procedure adottate. Un processo di comunicazione chiaro, autorevole e concreto è assolutamente necessario negli enti di dimensioni rilevanti, per i quali le regole e le procedure fissate devono trovare univoca applicazione anche in settori operativi e in aree geografiche differenti.

Il contenuto del documento deve essere comunicato anche agli *stakeholder* esterni all'Ente che lo sta adottando anche a fini operativi.

STAR7 S.P.A. comunicherà l'avvenuta adozione del Modello a clienti e fornitori, consulenti e *partner* e l'obbligo di adeguamento ai principi stabiliti, mediante l'introduzione di un'apposita clausola contrattuale.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

11. Cross Reference

La *Cross Reference*, tra i reati specifici e la struttura documentale realizzata per impedire la commissione dei reati stessi, è tenuta costantemente aggiornata e costituisce parte integrante del Modello.

D. Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Documenti aziendali a supporto del MODELLO
Art. 24	Art. 316-bis c.p.; Art. 316-ter c.p.; Art. 640 co.2 n.1 c.p.; Art. 640-bis c.p. Art. 640-ter. c.p. Art. 356 c.p. Art. 2 L. 898/1986	CE;
Art. 24-bis	Art. 491-bis c.p.; Art. 615-ter c.p.; Art. 615-quater c.p. Art. 615-quinquies c.p. Art. 617-quater c.p.; Art. 617-quinquies c.p.; Art. 635-bis c.p.; Art. 635-ter c.p.; Art. 635-quater c.p.; Art. 635-quinquies co.3 c.p.; Art. 640-quinquies c.p.;	MO 231; CE;
Art. 24-ter	Art. 416 co. 1-5 c.p. Art.416 co. 6 c.p.;	CE;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

	Art. 416-bis c.p.; Art. 416-ter c.p.; Art. 630 c.p.; Art. 74 DPR 309/90 Art. 407 co.2 lett. a) n.5 c.p.p.;	
Art. 25	Art. 317 c.p.; Art. 318 c.p.; Art. 319 c.p.; Art. 319-bis c.p. Art. 319-ter c.p.; Art. 319-quater c.p.; Art. 320 c.p.; Art. 321 c.p.; Art. 322 co. 1 e 3 c.p.; Art. 322 co. 2 e 4 c.p.; Art. 322-bis c.p.; Art. 346-bis c.p. Art. 314 c.p. Art. 316 c.p. Art. 323 c.p.	MO 231; CE; PO-02; PO-03; PO-04; PO-05; PO-06; PO-08; PO-10; PO-11; PO-13
Art. 25-bis	Art. 453 c.p.; Art. 454 c.p.; Art. 455 c.p.; Art. 457 c.p.; Art. 459 c.p.; Art. 460 c.p.;	MO 231; CE; PO-02;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

	Art. 461 c.p.; Art. 464 co. 1 e 2 c.p.; Art. 473 c.p.; Art. 474 c.p.;	
Art. 25-bis.1	Art. 513 c.p.; Art. 513-bis c.p.; Art. 514 c.p.; Art. 515 c.p.; Art. 516 c.p.; Art. 517 c.p.; Art. 517-ter c.p.; Art. 517-quater c.p.;	MO 231; CE; PO-09;
Art. 25-ter	Art. 2621 c.c.; Art. 2621-bis c.c.; Art. 2622 c.c.; Art. 2625 co. 2 c.c.; Art. 2626 c.c.; Art. 2627 c.c.; Art. 2628 c.c.; Art. 2629 c.c.; Art. 2629-bis c.c.; Art. 2632 c.c.; Art. 2633 c.c.; Art. 2635 co.3 c.c.; Art. 2635-bis c.c.; Art. 2636 c.c.;	MO 231; CE; PO-02; PO-03; PO-04; PO-08; PO-11; PO-13

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

	Art. 2637 c.c.; Art. 2638 co. 1 e 2 c.c.;	
Art. 25-quater	Art. 3 Legge n. 7/2003	CE;
Art. 25-quater 1	Art. 583-bis c.p.;	CE;
Art. 25-quinquies	Art. 600 c.p.; Art. 600-bis c.p.; Art. 600-ter c.p.; Art. 600-quater c.p.; Art. 600-quater 1 c.p.; Art. 600 quinquies c.p.; Art. 601 c.p.; Art. 602 c.p.; Art. 609-undecies c.p.;	MO 231; CE; PO-03; PO-05; PO-10;
Art. 25-sexies	Art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 Art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58	CE;
Art. 25-septies	Art. 589 c.p.; Art. 590 c.p.;	MO 231; CE; PO-02; PO-10;
Art. 25-octies	Art. 648 c.p.; Art. 648-bis c.p.; Art. 648-ter c.p. Art. 648-ter 1 c.p.	MO 231; CE; PO-03; PO-12; PO-13

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 25-octies.1	Art. 493 ter c.p. Art. 494 quarter c.p. Art. 640, secondo comma, c.p.	CE 231
Art. 25-novies	Art. 171, co.1, lettera a-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171, co.3, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-bis, co.1, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-bis, co.2, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 Art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008	MO 231; CE; PO-09;
Art. 25-decies	Art. 377-bis c.p.	MO 231; CE; PO-08;
Art. 25-undecies	Art. 452-bis c.p.; Art. 452-quater c.p.; Art. 452-quinquies c.p.; Art. 452-sexies c.p.; Art. 452-octies c.p.; Art. 727-bis c.p.; Art. 733-bis c.p.;	CE;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

	Art. 137 co. 2, 3, 5 e 11 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 256 co. 1 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 256 co. 3 e 5 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 257 co. 1 e 2 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 258 co.4 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 259 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 260 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 260-bis co. 6 e 8 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 260-bis co. 7 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 279 co. 2 ex D.Lgs. 152/2006; Art. 1 L. 150/1992; Art. 2 L. 150/1992; Art. 3-bis L. 150/1992; Art. 6 L.150/1992; Art. 3 co.6 ex L. 549/1993; Art. 8 D.lgs. 202/2007; Art. 9 D.lgs. 202/2007;	
Art. 25-duodecies	Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	MO 231; CE; PO-05;
Art. 25 - terdecies	Art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654,	MO 231; PO – 03; PO – 04; PO – 09.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 4	Art. 416 c.p.; Art. 416-bis c.p.; Art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973 n. 43; Art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309; Art. 12 co. 3, co. 3-bis, co. 3-ter e co. 5 D.Lgs. 286/98; Art. 377-bis c.p.; Art. 378 c.p.;	CE;
Art. 25-quaterdecies	Art. 1 L. 401/1989 Art. 4 L.401/1989	N.A
Art. 25-quinquiesdecies	Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Art. 3 D.Lgs 74/2000 Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Art. 10 D.Lgs. 74/2000 Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Art. 5 D.Lgs. 74/2000 Art. 10-quarter D.Lgs. 74/2000	CE, MO231, PO-02, PO-03, PO-04, PO-12, PO-13
Art. 25-sexiesdecies	Art. 282 ss. DPR 43/1973	N,A.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Di seguito sono definite le principali sigle utilizzate nella suddetta Cross-reference.

SIGLA	DOCUMENTO AZIENDALE
MO 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
CE 231	Codice Etico
PO-01	Protocollo Operativo – Individuazione dei Soggetti Apicali
PO-02	Protocollo Operativo – Flussi monetari e finanziari
PO-03	Protocollo Operativo – Selezione dei fornitori
PO-04	Protocollo Operativo – Selezione dei consulenti
PO-05	Protocollo Operativo – Selezione del personale
PO-06	Protocollo Operativo – Verifiche ispettive
PO-07	Protocollo Operativo – Uso dei beni aziendali
PO-08	Protocollo Operativo – Gestione dei contenziosi
PO-09	Protocollo Operativo – Gestione delle traduzioni
PO-10	Protocollo Operativo - Adempimenti per tutela ambientale e sicurezza sul lavoro
PO-11	Protocollo Operativo - Spese di rappresentanza
PO-12	Protocollo Operativo – Presidi in materia di fiscalità
PO-13	Protocollo Operativo – Gestione della contabilità e formazione del bilancio
PO-14	Protocollo Operativo – Presidi ex art. 2086 comma 2 c.c.
PO-15	Protocollo Operativo – Progetto formazione 231

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

PARTE SPECIALE

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Introduzione

Nella **parte speciale** che segue vengono richiamati e analizzati i reati, presenti nel Decreto, che più rilevano in relazione al tipo di attività svolta da STAR7 S.P.A. Per quanto non specificato in questa Parte Speciale, si fa riferimento al testo del Decreto 231/2001 e agli articoli di legge in esso richiamati.

Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di STAR7 S.P.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e consulenti, già definiti nella Parte Generale e nel Codice etico.

La presente Parte Speciale del Modello ha il duplice obiettivo di illustrare le fattispecie di reato potenzialmente realizzabili attraverso l'attività svolta in STAR7 S.P.A. e di fornire indicazioni di massima per indirizzare l'operare dei Destinatari del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati che possono comportare la responsabilità di STAR7 S.P.A.

1.REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Le fattispecie di reato rilevanti.

A norma dell'**articolo 24 del Decreto** (*«Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico»*), rilevano:

- art. 316 *bis* c.p.: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 *ter* c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 640 *bis* c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 *ter* c.p.: frode informatica.

Viene considerato come *“Ente della pubblica amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi, quali:

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- *Authorities* (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La fattispecie è diretta a reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche da parte di soggetti titolari della somma erogata.

L'elemento oggettivo del reato consiste nella mancata destinazione delle somme ottenute per gli obiettivi e gli scopi in relazioni ai quali sono stati assegnati.

In particolare, la nozione di opere o di attività di pubblico interesse a cui la norma fa riferimento deve essere intesa in senso ampio, con riguardo alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito od agevolato.

Dato che il reato ha natura omissiva, esso si consuma al momento della scadenza del termine entro il quale il finanziamento doveva essere utilizzato e destinato ad una fine di natura pubblica. Pertanto, la configurazione del reato può variare a seconda del termine, potendo il reato integrarsi anche in relazione a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

volontà di sottrarre i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti al vincolo pubblicistico, destinandoli ad un fine diverso da quello per il quale sono stati ricevuti.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La fattispecie in questione ha natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato

Per l’integrazione del reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto si realizza nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

La condotta può essere sia commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) sia omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute) ed è punibile anche il mero tentativo.

Il soggetto deve agire con coscienza e volontà dell’ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 640 c.p.: Truffa.

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

1. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2)[...].

3)[...].”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

Il reato di truffa può altresì realizzarsi qualora si tacciano informazioni che si è obbligati a fornire e che, se conosciute dall’Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria, e consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall’agente che si concretizza nel porre in essere i cd artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l’induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall’agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l’inganno, a che quest’ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Il Decreto contempla una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra 3 e 24 mesi.

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L’elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall’oggetto materiale della frode in quanto “per erogazione pubblica” va intesa “ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell’Unione Europea”.

L’oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate.

Il reato si configura solo se l’oggetto della condotta penalmente rilevante proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l’attività amministrativa) o dell’Unione Europea.

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede “un’opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l’attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti”.

Il Decreto prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra 3 e 24 mesi.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a 1.032”.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'art. 615 *ter* c.p.

L'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico ed è punibile anche il mero tentativo.

L'elemento soggettivo necessario consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va sino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

A norma dell'**articolo 25 del Decreto**, rubricato «*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*» rilevano:

- art. 317 c.p.: Concussione;
- art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti;
- art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p.: Pene per il corruttore;
- art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione;
- art. 322 *bis* c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
- Art. 346-bis: Traffico di influenze illecite

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- Art. 314 comma 1 c.p.: Peculato;
- Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio;

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute si confronti il seguente:

MEMORANDUM

Il criterio per distinguere la **concussione** dalla **corruzione propria** è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare:

- nella **corruzione** il rapporto è paritario e implica la libera convergenza delle volontà verso un comune obiettivo illecito ai danni della P.A.;
- nella **concussione** il pubblico agente esprime una volontà costringitiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo.

Elemento necessariamente comune alle due figure è l'esistenza di una **indebita erogazione** del privato al pubblico agente. **Differenza fondamentale** consiste nella circostanza che la fattispecie di concussione non sia, nemmeno astrattamente, realizzabile da parte del soggetto privato; quest'ultimo è, infatti, mero soggetto passivo della condotta illecita del pubblico ufficiale, in quanto si limita a subire le ingiuste pretese del soggetto investito dello *status* pubblicistico

- **Pubblici Ufficiali:**

Art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale): «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Si precisa che:

- sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico e

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

alla tutela di un interesse pubblico.

- il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
- Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

La qualifica di **pubblico ufficiale** deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

Per **pubblica funzione** si intende il complesso di pensiero, di volontà e di azione, che si esplica, con attributi di autorità, nelle sfere di organi legislativi, amministrativi e giudiziari.

- **Incaricati di un pubblico servizio:**

Art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio): «*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Si precisa che:

- “*a qualunque titolo*” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “*Pubblico Servizio*” si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

- **Funzionario “di fatto”:**

Si parla di funzionario di fatto quando:

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- l'atto formale di preposizione al pubblico ufficio esista nel mondo giuridico, ma sia viziato, e pertanto annullabile o nullo;

oppure:

- l'ordinamento giuridico attribuisca alla P.A., attraverso ipotesi tassativamente previste, gli effetti dell'operato di soggetti che si ingeriscano nell'esercizio di pubbliche funzioni, sanando, in tal modo all'origine, quella che altrimenti sarebbe una situazione di carenza di potere in astratto e, quindi, di usurpazione.

- **Enti della pubblica amministrazione:**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati sopra elencati, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 317 c.p.: Concussione.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

La condotta penalmente rilevante è quella del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio che costringe o induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione.

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri. Rileva l'esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, consentendosi la repressione del fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto. Con la legge è venuto meno anche qualsiasi riferimento alla “retribuzione” che presupponeva un rapporto sinallagmatico proporzionato tra le parti del *pactum sceleris*, laddove alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentato dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

La disciplina permette, oggi, di sanzionare penalmente anche i fatti di corruzione impropria susseguente attiva, prima non punibili. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 318 c.p., facendo riferimento all'esercizio delle funzioni o dei poteri, e non più allo specifico atto, si pone quale norma incriminatrice generale dei fatti di corruzione.

Come evidenziato dal nuovo art. 320 c.p. (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*), a seguito dell'intervento riformatore del 2012, le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, ai sensi del secondo comma, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto può essere applicata sino ad un massimo di 200 quote.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto – denaro o altra utilità – senza l'immediata dazione materiale).

Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Costituisce circostanza aggravante l'avere il fatto di cui all'articolo 319 per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 *bis* c.p.).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto, per il comma 1 va da 200 a 600 quote con la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi; mentre per il comma 2 la sanzione pecuniaria va da 300 a 800 quote e quella interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.

Art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

A seguito dell'intervento della legge Anticorruzione n. 190/2012, tale reato costituisce una fattispecie distinta e autonoma da quella prevista dall'art. 317 c.p..

Si differenzia dalla concussione poiché è punita la sola condotta di induzione per ottenere o farsi promettere il denaro o altre utilità, e per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altre utilità. Rientra nell'induzione, ai sensi dell'art. 319 *quater*, la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altre utilità.

Ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p., il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si considererà integrato anche se commesso da membri degli organi delle Comunità europee e da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p..

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

“Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319-ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Nel reato di **corruzione** esiste tra corrotto e corruttore un **accordo** finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella **concussione** il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Nel caso di corruzione per l’esercizio della funzione la sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata sino a 500 quote.

Con riferimento alla corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e alla corruzione in atti giudiziari la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il privato ammonta sino ad un massimo di 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 a 24 mesi.

Nel caso di concussione, anche aggravata, e corruzione in atti giudiziari dalla quale è derivata ingiusta condanna alla reclusione la sanzione amministrativa pecuniaria è da 300 a 800 quote, quella interdittiva è da 12 a 24 quote.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all’Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319 c.p.".

Con il termine offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la promessa consiste nell'impegno ad una prestazione futura. Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga la possibilità che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione da parte dell'agente, dello scambio illecito.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto per il primo comma ammonta ad un massimo di 500 quote. Per i successivi commi la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra i 12 ed i 24 mesi.

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

La fattispecie è stata introdotta dall'art. 1, comma 75, della legge del 6 Novembre 2012 n. 190 a tutela della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Essa punisce il soggetto che si pone quale mediatore tra corrotto e corruttore, incriminando l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari, nonché l'illecito arricchimento dell'intermediario.

La fattispecie è un reato comune, non essendo richiesta una qualifica soggettiva particolare in capo al committente e/o al mediatore. Tuttavia, nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, è previsto un aggravamento di pena.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, poiché è punito sia il committente della mediazione che il mediatore. Rispetto alle fattispecie di corruzione, l'art. 346 bis c.p. appresta una tutela anticipata, posto che la fattispecie punisce l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione.

Sotto il profilo oggettivo, il reato si perfeziona con l'accordo che intercorre fra il privato ed un intermediario avente ad oggetto la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza di quest'ultimo su un pubblico ufficiale, proprio al fine di orientarne le decisioni amministrative in senso favorevole all'istigatore iniziale.

L'art. 346-bis c.p. prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remuneri il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio.

La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, che si realizza allorquando il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere debbono essere realmente esistenti e debbono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.

È del tutto irrilevante la durata e l'intensità della relazione con il pubblico agente, ma è sufficiente che esse siano tali da influenzare, in concreto, l'azione di quest'ultimo.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile, con riferimento al primo comma, fino a 200 quote. Per i successivi commi la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra i 12 ed i 24 mesi.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quanto tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 bis c.p.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore delegato di una società di capitali, corrisponde una somma di denaro a un 'faccendiere' che vanta relazioni con funzionari qualificati dell'Agenzia delle Entrate, come prezzo per la mediazione in procedimenti di accertamento fiscale.

Art. 314 c.p. comma 1 – Peculato se commesso a danno degli interessi finanziari dell'UE

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito [...]"

Esempio di condotte rilevanti: cfr. sub art. 323 c.p.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui se commesso a danno degli interessi finanziari dell'UE

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nell'esercizio della sua funzione o servizio si avvale dell'errore altrui per ricevere o ritenere indebitamente – per sé o per un terzo – denaro o altra utilità, è punito [...]"

Esempio di condotte rilevanti: cfr. sub art. 323 c.p.

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio se commesso a danno degli interessi finanziari dell'UE

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito [...]"

Esempi di condotte rilevanti: le tre fattispecie sopra citate non sono – nemmeno astrattamente – applicabili a Star7 S.p.A, posto che come si evince chiaramente dal dettato normativo sono realizzabili esclusivamente da soggetti che godono di status pubblicistico (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001.

Dall'attività di analisi eseguita in relazione alle attività di Star7 S.p.A. risultano le seguenti aree a rischio:

- gestione dei rapporti di natura istituzionale con gli enti locali; gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze; gestione dei rapporti con INPS, INAIL, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in caso di visite ispettive e/o di richieste da essi provenienti; gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti con la direzione provinciale del lavoro e magistratura per contenziosi con i dipendenti;
- gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria in occasione di vertenze di carattere penale, civile, tributario o di volontaria giurisdizione;
- gestione flussi finanziari; pagamenti in denaro o attraverso bonifico bancario etc;
- indicazione, selezione e gestione del fornitore;
- selezione del personale;
- selezione e gestione dei consulenti;
- pagamento dei contributi.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli e alle ulteriori procedure organizzative esistenti posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione:

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate;
- stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione. Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata;
- stabilisce che l'impiego di qualsiasi erogazione ottenuta dalla Pubblica Amministrazione deve essere portato a conoscenza dell'amministrazione nonché del reparto contabile della Società, il quale verifica la corretta destinazione d'uso delle somme;
- si accerta che le operazioni finanziarie siano effettuate in forza dei poteri di firma previsti;
- regola gli accessi al sistema informatico tramite modalità di controllo e verifica delle operazioni compiute sui contenuti esistenti;
- disciplina dettagliatamente la concessione dei beni aziendali e l'utilizzo degli stessi da parte del dipendente;
- richiede ad ogni dipendente di fornire alla Società la documentazione giustificativa delle spese di rappresentanza sostenute;
- dispone un sistema di deleghe in base al quale i soggetti che negoziano con la Pubblica Amministrazione siano due, di cui uno il Presidente del CdA;
- dispone di un sistema di deleghe per il quale l'unico soggetto con possibilità di effettuare prelievi dai conti della società sia il solo il Presidente del CdA.

Area del Non Fare.

Nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

aziendale;

- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti all'espletamento del proprio incarico;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite società terze, lavori o servizi di utilità personale;
- produrre o fornire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, a favore di STAR7 S.P.A.;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nello svolgimento delle operazioni attinenti alle attività sensibili, sono tenuti solo dal Responsabile della funzione interessata o da un soggetto appositamente delegato dal Presidente del CdA di STAR7 S.P.A.

Le negoziazioni con la Pubblica Amministrazione dovranno sempre essere condotte dal soggetto delegato congiuntamente con il Presidente del CdA.

È fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Rapporti con organi ispettivi.

In materia di rapporti con organi ispettivi, il dipendente della Società dovrà attenersi all'apposito protocollo allegato al modello.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Gestione del personale.

La procedura di selezione e gestione del personale adottata da STAR7 S.P.A. garantisce l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano ad esigenze di obiettività e trasparenza:

- l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto della specifica procedura adottata dalla Società;
- L'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato mediante apposita documentazione da archiviare secondo le prescrizioni della specifica procedura;
- La valutazione da compiere sul candidato deve riguardare anche l'esistenza di possibili conflitti di interesse.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 e 25 del Decreto:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02
- Protocollo selezione fornitori; PO-03
- Protocollo selezione consulenti; PO-04
- Protocollo verifiche ispettive; PO-06
- Protocollo uso beni aziendali; PO-07
- Protocollo spese di rappresentanza; PO-11

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.**Le fattispecie di reato rilevanti.**

In base all'articolo 24 *bis* del Decreto rilevano:

- **Le falsità:**
 - art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici;
- **Delitti contro l'inviolabilità del domicilio:**
 - art. 615 *ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - art. 615 *quater* c.p.: Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici;
 - art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
- **Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:**

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:**

- art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635 *quinquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

- **Delitti contro il patrimonio mediante frode:**

- art. 640 *quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

a) Le falsità.

Art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici.

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo [il II del Titolo VII del Libro II del Codice Penale] riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, rispettivamente gli atti pubblici”.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 l. 23/12/1993, n. 547, modificata successivamente dalla l. 18/3/2008, n. 48, è stata da ultimo modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 7/2015 (*“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*), il quale ha eliminato il riferimento al *“documento informatico privato”*, con la conseguenza che la falsità nel documento informatico rileverà solo se relativa agli atti pubblici.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto può essere applicata sino a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

b) Delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 615 ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, in gran parte, tramite sistemi informatici.

Per “sistema informatico” deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

La condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo.

L'elemento soggettivo necessario è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;

Per l'integrazione del reato non è necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 100 e 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 615 *quater* c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, riproduce, comunica o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzione idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5164 a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater c.p.”.

Si tratta di un reato di pericolo, finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte dalla norma perpetrate al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

Il secondo comma della norma in esame prevede due aggravanti: la prima concerne la natura del sistema informatico, l’altra riguarda il soggetto che compie la violazione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 615 *quinquies* c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica,

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

La fattispecie in questione è un reato di pericolo astratto a nulla rilevando il conseguimento dello scopo lesivo.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è quello del dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 300 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

c) Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1.in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2.da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3. da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato”.

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 *bis* c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

L'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Le aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 617 *quinquies* c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater”.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature informatiche. L'elemento soggettivo della fattispecie è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 *quater* c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

d) Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Il reato è stato ridefinito dalla legge n. 48/2008, che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di “danneggiamento”, non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento e l'elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, sia dal punto di vista dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 100 e 500 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva è compresa tra 3 e 24 mesi.

Art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 *ter* c.p. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità. Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

e) Delitti contro il patrimonio mediante frode.

Art. 640 *quiquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

La condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

Per l'integrazione del reato è necessario il dolo specifico che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Le attività sensibili ex art. 24 *bis* del Decreto.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, risulta che STAR7 S.P.A. seppure non dotata di un documento programmatico sulla sicurezza informatica, abbia elevati *standard* di sicurezza.

L'attività sensibile valutata è l'accesso e la permanenza nel sistema informatico da parte degli apicali e dei dipendenti, nonché la diffusione e l'installazione di apparecchiature informatiche.

I presidi adottati da STAR7 S.P.A. permettono alla Società di effettuare un controllo anche dei *file* di *log* e delle modifiche apportate ai documenti presenti nel gestionale.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Ogni attività in materia informatica si ispira ai principi espressi nel Codice Etico di STAR7 S.P.A., e al rispetto della normativa vigente.

Tutti i destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti specifiche **regole di condotta**:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle regole aziendali tradizionalmente condivise;
- le credenziali utente devono essere oggetto di modifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- la navigazione in *internet* e l'utilizzo della posta elettronica sui sistemi informativi aziendali, sia attraverso macchine fisse, sia attraverso *devices* mobili (PC portatili, *Smart phones*, *tablet*) deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa. L'accesso a *internet* per uso personale è concesso solo qualora se ne faccia un uso ragionevole e limitato. È comunque assolutamente vietato l'accesso e la partecipazione a *forum* e *chat*, salvo l'utilizzo per motivi professionali. È vietato l'accesso a siti a pagamento, a contenuto pornografico o a *casinò on line*.
- l'aggiornamento delle *password* dei singoli utenti sui diversi applicativi deve essere effettuato regolarmente;
- i principi e le regole aziendali devono essere rispettati al fine di tutelare la sicurezza dei dati;
- le attività di controllo effettuate sui dispositivi e la distruzione dell'*Hard disk* devono essere verbalizzate;
- l'operato della divisione "infrastrutture informatiche" deve essere sottoposto a controllo;
- la Società ricorre ad un sistema di tracciabilità delle modifiche effettuate sui documenti presenti nel gestionale;
- un *report* sull'attività svolta nel gestionale viene quotidianamente inviato al Presidente del CdA e al responsabile Infrastrutture informatiche.

Area del non Fare

In ogni caso, è **vietato**:

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- lasciare il proprio *personal computer* sbloccato e incustodito;
- diffondere in *internet*, ovvero consultare, immagini aventi ad oggetto il compimento di atti sessuali;
- utilizzare i mezzi informatici in dotazione per minacciare ad altri un ingiusto danno, per recare molestia o disturbo, per esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, per offendere l'onore o il decoro altrui, per diffamare e/o commettere un qualsiasi reato.
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.
- installare o utilizzare su PC/Server aziendale programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o *virus* con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti, pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (*Antivirus, Firewall, Proxy Server*, ecc.);
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Il Presidente del CdA di STAR7 S.P.A., anche attraverso l'ausilio di società esterne, assicura le azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottoscritti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici.

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha disposto l'inserimento dell'art. 24 *ter* nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "*Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale*" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto a carattere transfrontaliero.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24 *ter* del Decreto, viene applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

I reati rilevanti sono:

- Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere;
- Art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art. 416 *ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione;

Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere.

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti. La condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia: (i) nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma; (ii) nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi; (iii) nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo specifico, ossia la coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per l'ipotesi di reato disciplinata dal comma 6 va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per le ipotesi disciplinate nei residui commi dell'art. 416 c.p. va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniera.

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Viene definita “associazione di tipo mafioso” quella che per la realizzazione del programma criminoso utilizza verso l’esterno e in danno degli offesi la forza intimidatrice e a loro volta gli stessi offesi si trovino

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

in una condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.

L'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

L'elemento soggettivo è rappresentato dalla coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 a 24 mesi.

La condanna per il reato *de quo* comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 416 ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva da 12 a 24 mesi.

Le attività sensibili ex art. 24 ter del Decreto.

Dall'analisi svolta, non sono stati individuati concreti rischi di commissione dei reati indicati dall'art. 24 ter del Decreto e che esporrebbero la società Star7 S.p.A., proprio in considerazione dell'attività tipica svolta dalla stessa, ad una responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Principi generali di comportamento

In relazione a tale tipologia di reati, è fatto comunque obbligo a tutti i destinatari di rispettare i principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo e la normativa di riferimento attualmente vigente.

In particolare:

- occorre tenere un comportamento collaborativo, trasparente e corretto che non violi alcuna procedura interna nei rapporti con i terzi;
- tutti devono ispirarsi al principio costituzionalmente garantito della libertà di associazione osservando i limiti e gli scopi stabiliti dalla legge e non perseguendo quelli vietati;
- nei rapporti coi terzi, devono essere sempre accertati i requisiti di onorabilità e professionalità.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 25 *bis* del Decreto prende in considerazione i reati dei Capi I e II del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

I reati rilevanti sono:

- Art. 453 c.p.: Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p.: Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p.: Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato ofuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- 3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Tale reato si pone la finalità di tutelare la legalità della circolazione monetaria, punendo ogni turbativa alla fiducia riposta nella circolazione della moneta.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al reato previsto dall'art. 454 c.p.

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

La fattispecie ha natura di reato di pericolo astratto, offensiva non solo degli interessi dello Stato e degli enti pubblici autorizzati all'emissione della moneta, ma anche dei privati che risultino danneggiati dall'uso e dalla spendita delle monete falsificate. Gli oggetti materiali sono le monete e le carte di credito.

Sul piano oggettivo, la prima condotta penalmente rilevante consiste nella creazione di una moneta non genuina, ossia l'imitazione di quelle emesse dallo Stato o dagli enti pubblici legalmente autorizzati.

L'imitazione fraudolenta può essere compiuta con qualsiasi tecnica, utilizzando qualsiasi materia, e riguardare il titolo della moneta, il valore, la forma o la quantità di metallo utilizzato.

A titolo esemplificativo, è stato qualificato come tentativo di contraffazione di banconote il semplice possesso dell'hard disk contenente le immagini delle monete, «quando l'agente sia sorpreso nella imminenza di procedere alla stampa delle immagini riprodotte» [Cass., Sez. V, 8 Marzo 2006].

La produzione – di solito con mezzi meccanici o automatici – di molteplici banconote della stessa specie o dello stesso taglio configura un solo reato; viceversa, se le banconote sono diverse per taglio o specie, si avrà una pluralità di reati.

Sotto il profilo soggettivo la fattispecie richiede il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di porre in essere i comportamenti descritti dalla norma.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 454 c.p.: Alterazione di monete.

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516”.

L’alterazione, invece, presuppone che le monete o le carte di pubblico credito siano genuine – in quanto emesse dall’Ente autorizzato – e si realizza con la modificazione delle loro caratteristiche formali o materiali, in modo da attribuire artificiosamente ad esse un valore nominale superiore o inferiore.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”.

È un’ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

A seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l’elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Per il calcolo della sanzione pecuniaria si attua una riduzione che va da un terzo alla metà delle quote previste dagli artt. 453 e 454 c.p.

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata da 3 a 12 mesi.

Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032”.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto in buona fede monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 200 quote.

Art 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

La sanzione pecuniaria applicabile è quella prevista dal Decreto per le lett. a), c), d), comma 1 art. 25 *bis* ridotta di un terzo.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032”.

Il reato si configura quando l'agente riproduce, mediante imitazione, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €103 a €516.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Per la configurazione del reato, l'autore deve fare dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per l'ipotesi del primo comma dell'art. 464 c.p. è applicabile fino a 300 quote; mentre per il secondo comma la sanzione è applicabile fino a 200 quote.

Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Obiettivo della norma è tutelare la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per l'integrazione del reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

Il reato in esame si configura come reato di pericolo concreto: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico.

La giurisprudenza ritiene il reato di cui all'art. 473 c.p. integrato in caso di effettivo rischio di confusione tra originale ed "imitazione".

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione consiste, invece, nella modificazione parziale di un marchio genuino.

La contraffazione e alterazione di brevetti, modelli e disegni non si riferiscono ad una lesione dell'esclusiva, ma ai documenti rilasciati dalla PA.

L'uso dei segni, marchi, ecc. costituisce un'ipotesi residuale, ad es. l'applicazione dei marchi su prodotti (come le etichette su capi d'abbigliamento) o confezioni, o l'uso nella pubblicità, su documenti, ecc.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

A differenza dell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., la norma ha ad oggetto non il contrassegno, ma l'oggetto falsamente contrassegnato.

Il reato è lo “sviluppo logico” del precedente: nell'ipotesi prevista dall'art. 473 c.p., il marchio viene contraffatto; l'art. 474 c.p. punisce invece l'introduzione nello Stato, la vendita o la detenzione per la vendita del prodotto su cui è apposto il marchio contraffatto.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 bis del Decreto.

Dalla *Gap Analysis* effettuata sono emerse le seguenti attività a rischio:

- gestione della cassa;
- gestione della fatturazione;
- utilizzo di marche da bollo.

Principi generali di comportamento.

Area del fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché alle procedure organizzative esistenti a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, coloro che, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, ricevano in buona fede monete o valori di bollo falsi o alterati dovranno:

- controllare l'autenticità delle banconote ricevute, anche a mezzo di apparecchiature *ad hoc*;
- avvisare immediatamente le Autorità del verificarsi dell'avvenuto riconoscimento;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- avvisare il Presidente del CdA e non procedere alla distribuzione od all'uso di monete o valori di bollo fino a quando non verrà svolto un controllo interno o da parte delle Autorità preposte.

Area del Non Fare.

In particolare è fatto divieto di:

- detenere, spendere o mettere in circolazione monete o valori di bollo contraffatti od alterati.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 *bis* del Decreto:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Le fattispecie di reato rilevanti.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 introducendo nel Decreto l'art. 25 *bis*.1 ha compiuto un espresso richiamo al titolo VIII, capo II, del codice penale che prevede:

- Art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 *bis* c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 *ter* c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 *quater* c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

Obiettivo della norma è quello di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro”.

La turbata libertà dell'industria o del commercio è un reato a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio. La fattispecie ha lo scopo di tutelare il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.

Tuttavia, l'offesa deve rivolgersi nei confronti di soggetti determinati e non indistintamente al sistema economico nel suo complesso.

La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di violenza sulle cose deve essere ricavata dall'art. 392 c.p. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - ove testualmente si afferma che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si considerano, invece, fraudolenti tutti i mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Art. 513 bis c.p: Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Si tratta di un reato di pericolo, il quale viene integrata con il solo compimento di atti di concorrenza con modalità violente o minacciose, non essendo necessario un concreto effetto della condotta sul piano dei

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

rapporti commerciali.

La fattispecie del delitto mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività. Si ha concorrenza sleale quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive viene perseguito con l'impiego della violenza o della minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque ponendo in vendita mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionale o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle Leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474”.

Il reato ha ristretta valenza applicativa poiché il danno all'industria nazionale deve assumere proporzioni consistenti, tali da determinare la diminuzione del volume di affari o la lesione della reputazione.

Il nocumento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile ad una singola azienda ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo d'industria stessa.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ossia nella volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati e volontà di arrecare un nocumento all'industria nazionale.

Il luogo di consumazione è sempre in Italia, anche se il commercio viene realizzato sui mercati esteri, purché gli effetti si riflettano sul potenziale economico italiano.

Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

caso, anzi il deposito dei segni distintivi costituisce circostanza aggravante.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino ad 800 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 515 c.p.: Delitto di frode nell' esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103”.

Il reato mira ad impedire che un rapporto tra acquirente e commerciante avvenuto in assenza delle regole della correttezza e della lealtà si rifletta negativamente sull'economia della nazione, indipendentemente dalle conseguenze che possano derivare al consumatore.

Sono possibili autori del reato non solo l'imprenditore commerciale, ma anche tutti coloro i quali lo aiutino o lo sostituiscano nell'esercizio della propria attività.

Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito è generico, non essendo richieste, per la consumazione del delitto né particolari modalità ingannevoli, né particolari finalità di lucro.

È configurabile il tentativo.

La condotta incriminata si basa sulla consegna di una cosa mobile, consegna che può avvenire non solo nell'ambito del contratto di compravendita, ma anche in relazione ad altri tipi di accordo, come per esempio la permuta, purché si produca l'obbligo di consegna della merce.

Oggetto dello scambio può essere una qualsiasi cosa mobile.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032”.

Tale fattispecie tutela il commercio dal pericolo o dal danno cagionati dalla messa in vendita o in commercio di sostanze alimentare genuine che in realtà non lo sono.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La condotta tipica consiste nella vendita effettiva o potenziale delle sostanze alimentari non genuine: in pratica, è sufficiente un'offerta che le sostanze vengano messe a disposizione ai fini della vendita (a titolo esemplificativo, l'esposizione dei cibi in pubblici servizi e l'offerta in vendita di essi indicata nei listini e negli avvisi; Cass. 5353/1980).

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo generico quale coscienza e volontà dell'agente di mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine.

Osservando la casistica registratasi negli anni, il concetto di genuinità non è solo quello naturale, ma anche quello formale (inteso come indicazione delle caratteristiche essenziali per qualificare un determinato tipo un prodotto alimentare).

Una recente giurisprudenza, ad esempio, ha ritenuto integrato il reato nel caso di indicazione di prodotti caseari come freschi ma realizzati mediante l'utilizzo di ingredienti industriali prelaborati (Cass. pen. n. 15113/2014).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 500 quote.

Art 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 1.032”.

Con la previsione di questo delitto viene garantita la massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso alla circolazione di beni. Questa norma tutela anche la “genuina provenienza” della merce, garantendo non solo la qualità del prodotto, ma anche la sua origine riferita alla località di produzione di un determinato bene, che perciò stesso venga ritenuto di particolare pregio dal consumatore.

In questo contesto, la specificazione geografica non deve necessariamente tener conto dell'ambiente naturale, ma anche delle tradizioni e tecniche di manifattura che in una determinata zona sono più radicate, con conseguenti notevoli riflessi sul pregio della merce che ne costituisce il risultato.

Ai fini della commissione dell'illecito non è necessario il possesso della qualifica di commerciante. Affinché si determini la commissione dell'illecito, che il marchio venga depositato secondo quanto statuito dalle norme sulla proprietà industriale.

L'idoneità a trarre in inganno il compratore deve essere valutata in rapporto alle abitudini dell'acquirente medio nell'operare gli acquisti. Si deve essere in presenza di mistificazioni del prodotto che non siano di

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

tale grossolanità da non essere in grado di ingannare nessuno.

Tale illecito è strutturato come reato di pericolo ed il dolo richiesto per la concretizzazione della fattispecie criminosa è di tipo generico.

E' possibile il concorso con il reato di truffa di cui all'articolo 640 c.p., tenuto conto che l'articolo 517 c.p. sanziona una serie di attività preparatorie tali da consentire il formarsi di un'attività di fraudolento inganno indirizzata verso una vittima specifica.

Ai sensi dell'articolo 518 c.p. la condanna per taluno dei reati dagli articoli sinora esaminati importa la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

Art. 517 *ter* c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

L'elemento oggettivo del reato può essere integrato con la violazione del titolo di proprietà industriale e con l'usurpazione del titolo medesimo. La norma infatti reprime la fabbricazione e il commercio di beni realizzati violando o usurpando i titoli di proprietà industriale. In caso di violazione è prevista l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 517 *bis* c.p, della circostanza aggravante di cui all'art 474 *ter*, secondo comma, e della confisca obbligatoria di cui all'art. 474 *bis* c.p.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 517 *quater* c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile sino a 500 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 *bis* 1 del Decreto.

Alla luce della *Gap Analysis* effettuata risultano le seguenti attività sensibili:

- Attività di vendita;
- Attività di redazione.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

- Tenere traccia di ogni incontro con i concorrenti;
- Sottrarsi sempre da una discussione se si sospetta che possa essere, o possa essere ritenuta, di natura anticoncorrenziale;
- Informare i vertici di sospetti di violazione della normativa anticoncorrenziale;
- Monitorare costantemente l'area di rischio concernente le condotte lesive dell'industria e del commercio.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Area del Non Fare.

- Infrangere brevetti in vigore, diritti di marchio (*trademarks*), diritti di autore (*copyrights*) o altre proprietà intellettuali in violazione di diritti altrui;
- Ottenere informazioni sui concorrenti con mezzi illeciti o inopportuni;
- Porre in vendita prodotti che recano false o fallaci informazioni di provenienza o origine.

6. REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'articolo 25 *ter*, comma 1 del decreto n. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del decreto n. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, disponeva che «...*se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...*», le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

La legge 27 maggio 2015 n. 69, ha eliminato il riferimento all' "*interesse della società*" e il riferimento ai soggetti attivi, nonché alla *culpa in vigilando*, ponendo fine al dibattito sviluppatosi in ordine alla rilevanza per i reati societari anche del "*vantaggio*", previsto come criterio di imputazione generale dall'art. 5 del decreto, nonché in ordine al contenuto dell'obbligo di vigilanza in capo ai vertici societari e al suo rapporto tra questo e l'adozione e l'attuazione del Modello.

Pertanto ad oggi, il primo comma dell'art. 25 *ter* dispone semplicemente che "*in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie*".

L'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

I reati societari possono distinguersi in tre categorie:

➤ Le falsità

- artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c. False comunicazioni sociali

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

➤ La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

➤ Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Le Falsità.

Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali.

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 2621 bis c.c.: Fatti di lieve entità.

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 200 quote.

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idonei ad indurre altri in errore. La condotta, cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo.

Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le comunicazioni interorganiche rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, ex art. 2429 c.c..

Tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti.

Riguardo ai soggetti pubblici, va specificato che tra questi non vi rientra l'Amministrazione tributaria: vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'art. 2621 c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nella consapevolezza dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

L'art. 2621 *bis* c.c. riduce la pena prevista dall'art. 2621 nel caso in cui i fatti commessi siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

La fattispecie dell'art. 2622 c.c. si distingue da quella del precedente articolo 2621 c.c. perché riguarda le Società quotate. La fattispecie non è pertanto applicabile a STAR7 S.P.A.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 400 e 600 quote.

Memorandum

- **LE RELAZIONI**

Il termine “relazione” è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare, sono previste: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, III comma, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 *bis*, comma cinque, c.c.); la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, comma sei, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, comma due, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 *quater* c.c. e 2504 *novies* c.c.).

L'elencazione che precede deve essere letta in chiave restrittiva: in buona sostanza, esso sta ad indicare le sole “relazioni tipiche” (*id est*, i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

- **I BILANCI**

Quanto alla categoria dei “bilanci”, essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 s. c.c.), inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa.

Tra questi devono in linea generale considerarsi anche il bilancio consolidato (ossia del documento

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall'art. 2621 n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria, tra i quali possono annoverarsi quei prospetti contabili che servono ad esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie od amministrative.

Costituiscono, ad esempio, bilanci straordinari il prospetto contabile richiesto (*ex art. 2433 bis* co. 5 c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501 *ter*, co. 1 c.c.) che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501 co. 3 c.c.) o di scissione (art. 2504 *novies* c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art.14 L. fall.).

• LE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Al fine di individuare quali debbano essere considerate comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti tre requisiti:

1. Relativo al soggetto dell'atto: "l'ufficialità";
2. Determinato dalla sua relazione con l'oggetto: l'inerenza all'oggetto sociale;
3. Concernente i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica".

1) Ufficialità: requisito imprescindibile della comunicazione (penalmente rilevante) è il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda.

Prive del requisito dell'ufficialità sono quindi le c.d. informazioni confidenziali o private, la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, ma potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di agiotaggio societario.

2) Inerenza all'oggetto sociale: il secondo requisito riguarda il contenuto della dichiarazione e postula che l'attributo sociale possa assegnarsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società. Così, ad esempio, non può ritenersi sociale la dichiarazione dei competenti organi dell'ente destinata ad informare sull'andamento della borsa nel Paese o all'estero.

3) Direzionalità pubblica: con il terzo requisito si intende attribuire rilevanza penale soltanto a quelle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

destinatari; il carattere della discrezionalità pubblica sarebbe la rilevanza esterna che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione sia destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori) tutelati non come singoli, ma come categorie aperte.

Relativamente alla **forma**, anche quella solamente verbale può configurare una ipotesi di comunicazione falsa. A titolo esemplificativo si considerano le false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori. Così, non saranno propriamente sociali né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi stessi, né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti.

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli.

Per la punibilità del reato in questione rilevano solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve. La liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società. Si noti che la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto, il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall'articolo 2306 c.c.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'art. 2629 c.c., di cui *infra*, si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori. Il reato è proprio degli amministratori; sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione. Per integrare la fattispecie non occorre

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

– nel caso della liberazione dell’obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell’illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve. Rileva altresì tanto l’utile di esercizio quanto l’utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all’utile d’esercizio meno le perdite non ancora coperte più l’utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio).

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 130 quote.

Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall’art. 2357 c.c. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l’art. 2474 c.c. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

La norma punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata che non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione, violando quanto previsto dall'art. 2391 c.c. La punibilità è circoscritta solamente ai membri di società quotate in mercati regolamentati, pertanto la fattispecie incriminatrice non è applicabile a STAR7 S.P.A.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale.

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

A tal fine è punita la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni; con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della Società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Tale reato rappresenta una fattispecie dotata di decisivi tratti di novità. Introdotto col noto Disegno di Legge “anticorruzione” approvato dalla Camera il 31 ottobre 2012 e convertito con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’integrità nella pubblica amministrazione”* (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012), ha significativamente modificato la precedente fattispecie di cui all’art. 2635 c.c., rubricata a suo tempo *Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*.

Da ultimo, la fattispecie è stata nuovamente ridefinita dal d.lgs. 38/2017 che ha eliminato l’elemento costitutivo del “nocumento alla società”: a seguito della modifica, pertanto, la fattispecie viene integrata dalla presenza dell’accordo criminoso e dalla realizzazione di atti che comportano la violazione di obblighi di ufficio o di fedeltà.

Si tratta di un reato relativo a rapporti e meccanismi che richiamano quelli già descritti in relazione alla corruzione di funzionari della Pubblica Amministrazione, ma che non è la mera trasposizione del modello pubblicistico della corruzione.

Tra i diversi interventi normativi di primaria importanza che la Legge “anticorruzione” ha apportato (dei quali in parte si è già avuto modo di osservare l’incidenza sul sistema del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di reati contro la pubblica amministrazione), si annovera anche la ridefinizione della fattispecie delittuosa ed il suo inserimento nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato.

La fattispecie, così riformulata, si colloca nel quadro del sempre più ampio contrasto alla corruzione perseguito, anche su impulso sovranazionale, dall’Italia.

I possibili autori di tale reato non sono solo gli “amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori” di cui al primo comma dell’art. 2635 c.c., ma anche coloro che diano o promettano denaro o altra utilità, pertanto chiunque operi per la società anche senza rivestire le qualifiche di cui sopra. Rientrano nella categoria dei possibili autori sia lavoratori subordinati, sia lavoratori parasubordinati e potenzialmente anche i consulenti/agenti.

Due sono le figure corruttive di maggior interesse pratico: il corruttore concorrente (soggetto inserito in altra società o agente per conto di essa) ed il corruttore fornitore. La corruzione realizzata dal primo tenderà a radicarsi, circa i soggetti corrotti, nei vertici societari, comportando un esercizio disfunzionale

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

del potere da parte del soggetto corrotto e, di regola, provenendo da una società concorrente, sarà destinata a produrre pregiudizi di vario genere a detrimento dell'ente in cui si realizzerà il patto corruttivo. La corruzione operata dal fornitore, invece, pur essendo sempre finalizzata ad un esercizio disfunzionale del potere da parte del soggetto corrotto, tenderà comunque a collocarsi a livelli soggettivi medio-bassi nell'organigramma della società "bersaglio".

La dazione o promessa del denaro o altra utilità è penalmente rilevante sia che sia diretta al corrotto, sia che sia diretta a terzi.

Gli obblighi inerenti all'ufficio riguardano ogni atto, vincolato o discrezionale, preparatorio o deliberativo, organizzativo o gestionale, compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa contrario ai doveri sanciti dalla legge, dallo statuto o dal contratto, purché si risolva in un documento per la Società. Gli obblighi di fedeltà ineriscono piuttosto i divieti di concorrenza, i doveri di riservatezza, lealtà, correttezza, buona fede.

A seguito dell'ultima modifica legislativa, il reato si perfeziona con il compimento delle condotte descritte dalla norma.

Per completezza espositiva, appare opportuno richiamare le quattro figure di corruzione che emergono dal *Bribery Act 2010* del Regno Unito:

- corruzione attiva verso soggetti pubblici o privati;
- corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati;
- corruzione di un pubblico funzionario straniero;
- mancata prevenzione della corruzione da parte delle Società.

La prima tipologia si correla alla promessa o al conferimento ad altri di un vantaggio, finanziario o di altra natura, al fine di ottenere o di remunerare l'illecita esecuzione di attività o prestazioni ricadenti nella loro sfera di funzioni o di responsabilità o in quella di terze persone; la seconda consiste nel richiedere, ricevere o accettare di ricevere tale vantaggio; la terza riguarda la corruzione del pubblico funzionario straniero e proietta l'applicabilità delle relative disposizioni all'esterno del territorio nazionale; la quarta è riferita alla *corporate offence*, costituita dall'omissione, da parte di una società commerciale, dell'adozione di misure idonee a prevenire episodi di corruzione.

In sostanza, il *Bribery Act 2010* punisce la Società qualora coloro che svolgano attività per conto della medesima commettano il reato di corruzione al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi per il *business* della società stessa.

Le procedure che andranno adottate per evitare che la Società possa incorrere in responsabilità devono essere ispirate ai criteri di:

- proporzionalità: le procedure dovranno essere proporzionate ai rischi di corruzione che si

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

intendono prevenire e alle dimensioni del business dell'impresa;

- *top level commitment*: Il *top management* dovrà (i) garantire che l'attività d'impresa sia svolta in assenza di corruzione, (ii) supervisionare il *middle management* e (iii) rendere chiaro ai soggetti commerciali che, nell'ambito delle attività di impresa, non si tollera la corruzione;
- *risk assessment*: l'impresa dovrà valutare la natura e l'entità della sua esposizione a potenziali rischi di corruzione sia esterni che interni, e cioè posti in essere da parte di persone ad essa associate;
- *due diligence*: svolgimento di accurati controlli sui soggetti con i quali l'impresa intrattiene rapporti commerciali;
- comunicazione: le politiche di prevenzione della corruzione e le relative procedure di controllo devono essere note ai dipendenti ed al personale della società attraverso adeguati programmi di comunicazione e formazione;
- monitoraggio e revisione: il monitoraggio continuo delle procedure di controllo della società al fine di aggiornarle ed adeguarle alle eventuali modifiche dei rischi di corruzione.

Per quanto l'art. 25 *ter* lett. s) *bis* d. lgs. 231/2001 limiti la rilevanza della corruzione tra privati alla corruzione attiva prevista dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. (per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote), STAR7 S.P.A. condanna altresì la corruzione passiva (accettazione di denaro o altra utilità per sé o per altri in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà), pertanto le regole che seguono terranno presente anche questa ipotesi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote. È previsto l'aumento di un terzo se l'ente, a seguito della commissione del fatto corruttivo, ha realizzato un profitto di rilevante entità.

Art. 2635-bis c.c. comma 1: Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà”

La fattispecie in esame – introdotta con il D.Lgs. 38/2017 – è diretta a punire la condotta di offerta non accettata (lato attivo) e di sollecitazione non accolta (lato passivo) aventi ad oggetto la corruzione tra privati. Tali comportamenti erano in precedenza privi di sanzioni penali perché, come visto sopra, il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. richiede almeno il perfezionamento dell'accordo corruttivo

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

ovvero, in altri termini, l'incontro tra lato attivo e passivo.

Per quanto concerne i soggetti attivi del reato, se la proposta (non accolta) proviene dal soggetto disponibile ad essere corrotto, occorre che questi svolga funzioni dirigenziali all'interno dell'ente di appartenenza, mentre, quando la sollecitazione deriva dal potenziale corruttore, allora – pur non essendoci limitazioni con riferimento allo status di tale soggetto all'interno di altre persone giuridiche – l'istigazione deve dirigersi solo nei confronti di organi apicali della società nel cui ambito opera il singolo da corrompere.

Per quanto concerne le caratteristiche della condotta incriminata, con riferimento ai soggetti esterni all'ente potenzialmente danneggiato dalla vicenda, essa consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altra utilità ai soggetti intranei. Ciò purché l'offerta non venga accettata, altrimenti si verserebbe in ipotesi di corruzione tra privati (cfr. sopra). Per quanto riguarda invece gli intranei, la condotta rilevante è quella consistente nell'istigare, sollecitare, per sé o per altri, una promessa o dazione di denaro / altra utilità per compiere l'atto indebito. Ciò sempre a condizione che l'istigazione non venga accolta e che, dunque, non si perfezioni l'accordo criminoso.

L'elemento soggettivo rilevante è il dolo generico, consistente nella consapevolezza di offrire/promettere denaro o altra utilità per un atto contrario a doveri d'ufficio o la coscienza – nel caso di soggetto intraneo-istigatore – di sollecitare una dazione/promessa per compiere un atto indebito.

A mero titolo esemplificativo, per comprendere la portata concreta della disposizione ex art. 2635-bis comma 1 c.c., si può ipotizzare la configurazione del reato in esame nella condotta di un rappresentante legale di una società immobiliare che offra (senza che tale offerta venga accolta) ad un funzionario direttivo di una banca, responsabile della divisione immobiliare dell'istituto, una somma di denaro affinché il funzionario convinca la banca ad accettare la vendita di un immobile ad un prezzo più basso rispetto a quello di mercato (qualora la sollecitazione non venga accolta).

La sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 231/2001 va da 200 a 400 quote.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, dipendente di una società di capitali con funzione di commerciale, offre a Caio, responsabile delle forniture e consulenze di altra società, una somma di denaro affinché quest'ultimo ordini forniture presso la società di Tizio; Caio non accetta.

Altri illeciti.

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali,

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Si tratta di un reato proprio degli amministratori e consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, l’idoneità della condotta a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo.

Il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 180 quote.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull’assemblea.

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l’impiego di azioni o quote non collocate, l’esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 330 quote.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si intende “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”.

Non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

Alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute.

Affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[...];

[...]”.

La figura di reato risponde all’esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime.

Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell’informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d’Italia.

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 400 quote.

Per tutte le fattispecie di reato previste dall’art. 25 *ter* del Decreto, qualora il profitto derivato alla Società sia di rilevante entità la pena pecuniaria prevista è aumentata di un terzo.

Le attività sensibili ex art. 25 *ter* del Decreto 231/2001.

In seguito alla *Gap Analysis* le aree a rischio reato risultano le seguenti:

- Gestione finanziaria; predisposizione del bilancio, della nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- Gestione dei rapporti con il collegio sindacale;
- Gestione finanziaria e dei flussi di danaro, predisposizione del bilancio; conclusione contratti d’acquisto;
- Gestione rapporti con istituti di credito; stipulazione contratti d’acquisto e assicurazioni; gestione finanziaria, predisposizione bilanci;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- Relazioni esterne istituzionali;
- Organizzazione attività di formazione e rilascio attestazioni;
- Omaggi e spese di rappresentanza;
- Organizzazione eventi e fiere;
- Ricerche di mercato;
- Gestione e inventario del magazzino;
- Sostituzione e riparazione di prodotti.

Principi generali di comportamento.

Area del fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività identificate come sensibili;
- utilizzare denaro contante e carte di credito aziendali solo previa autorizzazione da parte della funzione preposta e nel rispetto dei limiti e delle procedure apposite;
- utilizzare i beni aziendali solo nei limiti consentiti dalla procedura e previa autorizzazione sulla destinazione d'uso e i relativi tempi;
- individuare i collaboratori ed i fornitori a seguito di un'attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, integrità, onestà e affidabilità. Tale verifica è attuata almeno attraverso:
 - autocertificazione da parte del potenziale soggetto terzo circa i requisiti posseduti;
 - la presentazione del Casellario Giudiziario nei casi previsti dalla legge;
- in seguito ad ogni fase di negoziazione, sottoporre il contratto al vaglio, per quanto concerne la congruità di termini, condizioni e prezzi, di un soggetto dell'area amministrativa con adeguate competenze in ambito legale o, in caso di contratti di particolare importanza, al vaglio di legali esterni;
- nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo *standard* contrattuali validati

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

da un soggetto dell'amministrazione con adeguate competenze in ambito legale e specificanti tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche. Tali contratti devono essere definiti avendo a riferimento i prezzi medi di mercato applicati al servizio d'acquisito;

- assicurare l'archiviazione dei contratti di propria competenza;
- controllare periodicamente gli utenti con accesso al sistema contabile e ordini/magazzino;
- attuare verifica della contabilità generale;
- ricorrere alla riconciliazione bancaria;
- verificare l'evasione delle richieste di informazione;
- verbalizzare gli incontri con il collegio sindacale;
- adottare politiche organizzative societarie che rafforzino i flussi informativi, soprattutto tra gli organi di vigilanza e controllo.

Area del Non Fare.

In ogni caso, è **vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge;
- illustrare, ove necessario, i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente alla realtà;
- porre in essere pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Società contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
- offrire o ricevere regali, doni omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura istituzionale, nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi;
- effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di trattamento speciale a

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con una società terza, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;

- nei rapporti con società terze (clienti o fornitori), sostenere spese di rappresentanza ingiustificate;
- assumere personale al sol fine di assicurare vantaggi indebiti alla Società.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 *ter* del Decreto:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02
- Protocollo selezione fornitori; PO-03
- Protocollo selezione consulenti; PO-04
- Protocollo uso beni aziendali; PO-07
- Protocollo spese di rappresentanza; PO-11

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati rilevanti sono:

- Art. 270 *bis* c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 *ter* c.p.: Assistenza agli associati;
- Art. 270 *quater* c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *quinquies* c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 *sexies* c.p.: Condotte con finalità di terrorismo;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280 bis: c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 289 bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II;
- Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625: Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Le attività sensibili ex art. 25 quater del Decreto 231/2001.

Questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce: *i)* della natura dolosa dei reati stessi; *ii)* del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggio di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

Medesima considerazione si può compiere in merito al delitto di mutilazione degli organi genitali femminili introdotto con l'art. 25 quater 1. Data la specificità del reato e l'ambito di operatività di STAR7 S.P.A. la fattispecie delittuosa non pare possa essere integrata a vantaggio della Società.

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (delitti contro la vita e l'incolumità individuale)

Articolo 583-bis codice penale

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 300 a 700 quote mentre la sanzioni interdittive sono comminate per una durata non inferiore ad un anno.

9. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'articolo 25 *quinquies* del Decreto, rubricato “*Delitti contro la personalità individuale*”, richiama i seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 *bis* c.p.: Prostituzione minorile (non rilevante);
- art. 600 *ter* c.p.: Pornografia minorile;
- art. 600 *quater* c.p.: Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600 *quater.1* c.p.: Pornografia virtuale;
- art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi.

Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

L'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la riduzione di taluno in schiavitù o servitù.

La condotta si sostanzia nel: *(i) ridurre una persona in schiavitù* – tale concetto è delineato dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928), che la definisce come l'atto o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; *(ii) ridurre una persona in servitù*: ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento.

L' elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Art. 600 bis c.p.: Prostituzione minorile.

“E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore*

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

ad anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in danaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo comma, e da 200 a 700 quote per il secondo comma.

Art. 600 ter c.p.: Pornografia minorile.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164;

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote per il primo ed il secondo comma, mentre per il terzo e quarto comma da 200 a 700 quote.

Art. 600 *quater* c.p.: Detenzione di materiale pornografico.

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600 ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Tale ipotesi di reato è di tipo comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

L’ oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

La condotta si sostanzia nel: *(i) Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori*: procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc.; l’utilizzazione consiste nell’approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone i guadagni; *(ii) detenere lo stesso materiale*: detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico.

L’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 600 *quater.1* c.p.: Pornografia virtuale.

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresentano immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni no reali”.

Tale ipotesi di reato è di pericolo astratto, perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore. L'oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

La condotta si sostanzia nel: *(i) perpetrare i reati di pornografia minorile (600 ter) e di detenzione di materiale pornografico (600 quater), utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.*

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 800 quote.

Art. 601 c.p.: Tratta di persone.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Art. 609 undecies c.p.: Adescamento di minorenni.

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 700 quote.

Le attività sensibili ex art. 25 quinquies del Decreto 231/2001.

Dalla Gap Analysis effettuata le aree a rischi risultano le seguenti:

- Selezione e gestione del fornitore;
- Selezione e gestione del personale.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o con altre modalità.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*quiquies* del Decreto;
- violare i principi enunciati nel Codice etico, i protocolli operativi richiamati dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25-*quiquies* del Decreto.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Protocolli a presidio dei rischi-reato *ex art. 25-quinquies* del Decreto.

- Protocollo selezione fornitori; PO-03
- Protocollo selezione consulenti; PO-04
- Protocollo selezione del personale; PO-05
- Protocollo gestione traduzioni; PO-09

10. ABUSI DI MERCATO.

La Legge comunitaria 18 aprile 2005 n. 62 n. 62/2005, recependo la Direttiva 2003/6/CE, ha introdotto nel Testo Unico della Finanza il Titolo I *bis* sull'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e contestualmente ha inserito nel Decreto l'articolo 25 *sexies*, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa delle Società in capo di violazione delle norme poste a tutela del mercato.

I reati rilevanti a tal fine sono:

- Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185 TUF: Manipolazione del mercato.

Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate

“E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)*
- 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate*

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

1 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)."

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

ART. 185 TUF: Manipolazione del mercato.

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni".

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote.

Se il prodotto o il profitto è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

profitto.

Le due fattispecie sono entrambe caratterizzate dall'esigenza di tutela del mercato.

Nel primo caso, si noti che si deve trattare di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate non più, come in passato, solamente i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti ma tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo di tali strumenti.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso della manipolazione di mercato vi è significativa analogia con quanto detto in sede di analisi del reato di aggio, in termini di condotta tipica.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;

- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggio, l'individuazione delle attività sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati contemplati in questa Parte Speciale. Si ricorda che in ogni caso il reato di aggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa.

Le attività sensibili ex art. 25 *sexies* del Decreto 231/2001.

Data la non quotazione nei mercati regolamentati, le fattispecie in questione non possono essere commesse all'interno di STAR7 S.P.A. e pertanto la Società non è dotata di protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 *sexies* del decreto.

11. SICUREZZA SUL LAVORO.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'articolo 25 *septies* del Decreto, rubricato «*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*» è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Legge n. 123/07 ha introdotto, tra i reati che possono far sorgere la responsabilità in capo all'ente, l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte del Decreto,

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come **Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro**, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 *septies*, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa – *rectius* penale – degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

I delitti cui l'art. 25 *septies* fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei «*Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*».

Essi sono:

- art. 589 c.p.: Omicidio colposo;
- art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato. L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di cassazione ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

sussiste non solo quando sia contestata la **violazione** di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'**omissione** dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo".

Infine, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro vada esclusa solo in caso di **comportamento anormale** del lavoratore, inteso come *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 500 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose.

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. C), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

La definizione di **lesione** è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato «*Lesione personale dolosa*»: vi è lesione ogniqualvolta l'agente produca nel soggetto passivo del reato una **malattia**, ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali*. L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto. Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti. L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La **lesione personale** colposa può essere:

- **lieve**: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- **grave** (art. 583 comma 1 c.p) :
 - a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
- **gravissima** (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile;
 - b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
 - c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella
 - d) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso*.

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a **querela** della persona offesa, tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai fini del D. Lgs. N. 231/01.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 6 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 septies del Decreto.

La Società ha già predisposto un Documento di Valutazione Rischi (DVR), dove trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili in materia di sicurezza sul lavoro.

Il DVR deve essere costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione e il presente Modello costituisce un ulteriore presidio di tutela.

Come ulteriore sistema di presidio e controllo in materia di sicurezza, il legale rappresentante e datore di lavoro provvede alla nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Principi generali di comportamento.

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie.

Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Area del Fare.

Tutte le attività lavorative devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad:

- adottare un apposito Modello organizzativo per prevenire i rischi di reati in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- destinare un *budget* adeguato alla formazione del personale;
- accertare che la formazione del personale sia effettivamente svolta;
- portare adeguatamente a conoscenza dei dipendenti il DVR.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- tenere comportamenti pericolosi per la propria salute e sicurezza e per quella altrui;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- sottostimare delle voci di spesa con impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro,

Protocolli a presidio dei rischi-reato:

- Protocollo Gestione Flussi Finanziari PO – 02;
- Protocollo Adempimenti in materia di salute e sicurezza; PO-10.

12. REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE.

Le fattispecie di reato rilevanti.

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente all'attuazione della terza **Direttiva antiriciclaggio** ha introdotto nel Decreto 231/01 (art. 25 *octies*) alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare:

- Art. 648 c.p.: Ricettazione;
- Art. 648 *bis* c.p.: Riciclaggio;
- Art. 648 *ter* c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 *ter.1* c.p.: Autoriciclaggio.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Inoltre, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata «*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*», ha introdotto nel codice penale l'art. 648 ter.1, rubricato "autoriciclaggio", nonché ha modificato l'art. 25 octies del Decreto legislativo n. 231 del 2001 inserendo nel catalogo dei reati 231 la fattispecie di nuovo conio.

Art. 648 c.p.: Ricettazione.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità”.

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.

Il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

L'elemento soggettivo necessario a integrare la fattispecie incriminatrice è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio.

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. reato presupposto che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo, cui l’agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato comune tutela il patrimonio e l’ordine economico attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

La condotta penalmente rilevante può consistere: (i) nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo; (ii) nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità.

Il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l’individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

L’elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l’oggetto del reato provenga da delitto.

È opportuno, infine, ricordare, che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell’esercizio di un’attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l’oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Data la clausola di sussidiarietà posta nell'*incipit* della norma, il reato si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati. La condotta penalmente rilevante è l'impiego, inteso anche come investimento, di proventi illeciti in attività economico-finanziarie. Per la consumazione del reato non è necessario che dalla condotta illecita sia conseguito un profitto.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente di impiegare denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio.

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Rispetto al reato di riciclaggio, la nuova fattispecie incriminatrice punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pertanto, il soggetto attivo è colui che ha commesso il c.d. reato-presupposto i cui proventi confluiscono nel nuovo reato. Si tratta quindi di un reato proprio.

A monte del nuovo reato di autoriciclaggio possono configurarsi tutti i reati che concretamente sono in grado di fornire all'autore una provvista di denaro o altri beni o utilità: ad esempio, corruzione, evasione fiscale e ogni reato tributario, appropriazione di beni sociali, appropriazione indebita, false comunicazioni sociali, delitti contro la fede pubblica, corruzione tra privati, nonché lo stesso autoriciclaggio.

L'utilizzo a fini personali del denaro, dei beni o delle altre utilità non è punibile.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. La sanzione interdittiva va da 3 a 24 mesi.

Le attività sensibili *ex art. 25-octies* del Decreto 231/01.

Dalla *Gap Analysis* effettuata risultano le seguenti aree a rischi reato:

- gestione dei flussi finanziari;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- gestione delle procedure di acquisto di beni o servizi;
- stipulazione ed esecuzione di contratti;
- gestione delle operazioni contabili di cassa;
- applicazione di sconti;
- ricezione di danaro in contante oltre i limiti stabili dalla legge.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Onde ridurre al minimo la probabilità che si verifichino i reati suindicati, STAR7 S.P.A. conforma la propria attività al rispetto dei seguenti Principi generali, imponendo l'**obbligo** a carico di **chiunque** operi in/per/con la Società di:

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e clienti;
- Verificare il rispetto delle procedure interne per la valutazione degli offerenti e delle offerte e accertare che sia possibile ricostruire la filiera decisionale;
- Verificare che gli incassi tramite denaro contante siano supportati da un ordine e/o contratto previamente autorizzato;
- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni economico-finanziarie;
- Conservare per ogni omaggio effettuato il corrispettivo giustificativo scritto;
- Provvedere alle movimentazioni finanziarie avendo cura di verificare che esse avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati;
- Non accettare beni, servizi o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- Evitare, se non per quanto espressamente derogato dalla legge, pagamenti o incassi in contanti superiori ai limiti di legge.

Area del non fare.

In ogni caso, è **VIETATO**:

- Intrattenere rapporti con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- Utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- Effettuare vendite a credito;
- Elargire omaggi di beni dal valore superiore a euro 100,00 che esulano dalla normale attività di cortesia o promozionale.

Nell'attuazione dei suddetti principi comportamentali, STAR7 S.P.A. adotta i seguenti criteri organizzativi:

Rapporti con i fornitori.

- Non vi deve essere identità tra chi richiede la fornitura, chi certifica la consegna e chi effettua il pagamento;
- Devono essere sempre rispettati i criteri tecnico-economici e la procedura adottata per la selezione dei potenziali fornitori;
- Deve essere espletata una adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte, nel rispetto della specifica procedura adottata;
- Tutta la procedura di selezione del fornitore, compresa la stipulazione del contratto, deve essere adeguatamente formalizzata, registrata e conservata.

Rapporti con Consulenti e Collaboratori.

- Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza, chi ne controlla la realizzazione e il risultato e chi esegue il

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

pagamento;

- Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in relazione alla loro reputazione e affidabilità, appositamente vagliata attraverso le fasi della specifica procedura adottata;
- Tutti i contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti;
- È vietato affidare a consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

- Protocollo flussi monetari e finanziari; PO-02
- Protocollo selezione fornitori; PO-03
- Protocollo selezione consulenti; PO-04.

13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

L'art. 25 *nonies* del Decreto è stato introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, al fine di tutelare il diritto morale e di utilizzo economico dell'autore di un'opera dell'ingegno avente carattere creativo (opere letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali, nonché il software e le banche dati).

Le fattispecie di reato rilevanti sono:

- Art. 171 Legge 633/1941;
- Art. 171 *bis* Legge 633/1941;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- Art. 171 *ter* Legge 633/1941;
- Art. 171 *septies* Legge 633/1941;
- Art. 171 *octies* Legge 633/1941.

Art. 171 L. 633/1941.

Dell'articolo 171 L.633/1941 sono richiamate solo le parti qui riportate, restando pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...];

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) [...];

c) [...];

d) [...]

e) [...]

f) [...].

[...]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[...]”.

La violazione dell'art. 171 si realizza allorché taluno pone a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Costituisce una circostanza aggravante il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

modifiche tali da recare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 bis L. 633/1941.

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Tale reato si realizza quando vengono poste in essere condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

La condotta di duplicazione abusiva, prevista dall'art. 171-bis, comma 1, di programmi per elaboratori risulta integrata laddove si raggiunga la prova che i programmi duplicati siano stati illecitamente acquistati da chi li ha venduti e non risulti, invece, l'acquisizione dei programmi stessi attraverso canali di diffusione gratuita del software.

Si riportano alcune ipotesi esemplificative di tale condotta:

- realizzazione di una copia identica del programma, che comprende anche eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il plagio;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- duplicazione di una sola parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale e, comunque, costituente il nucleo centrale del programmastesso;
- utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore;
- “download” di opere protette dal diritto d’autore su un “server” FTP e, da qui, sui computer di altri utenti.

Con riferimento alla seconda condotta prevista dall’art. 171-bis, comma 2, è stato affermato che la medesima non possa rientrare nell’esercizio ordinario delle attività di interrogazione dei programmi per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati. Essa opera a condizione che si superino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente.

Ancora, sussiste il “*fumus*” nel reato previsto e punito dall’art. 171 bis qualora i programmi installati siano privi di licenza, desumendosi il fine di lucro dall’abusiva duplicazione degli stessi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto ammonta sino a 500 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 ter L. 633/1941.

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,

qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g)abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

2. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

L'abusività della condotta descritta nella lett a) copre un ampio ventaglio di comportamenti, tra cui anche quelli con i quali si diffondono al pubblico le opere dell'ingegno di qualsiasi genere in violazione sia delle norme che disciplinano il mezzo di diffusione (per esempio, stazioni televisive o radiofoniche prive di concessioni) che quelle che disciplinano l'oggetto diffuso (per esempio la violazione dei diritti di autore, per mancata corresponsione degli oneri dovuti alla SIAE). Laddove sia l'opera dell'ingegno - e quindi il diritto morale d'autore - sia i titolari dei diritti di sfruttamento economico - tra questi la diffusione e quindi lo strumento di diffusione - sono affidati alla tutela della SIAE, sono devoluti ad essa i relativi compensi per lo sfruttamento economico, successivamente da ripartire con le modalità e nelle percentuali previste dalla legge.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

L'assolvimento dei dovuti compensi nei confronti di quest'ultima da parte di chi diffonde le stesse opere è comprensiva del diritto d'autore e dei diritti economici connessi ed esclude la configurabilità del reato.

L'attività di riproduzione abusiva di opere letterarie protette dal diritto d'autore che non sia caratterizzata dal carattere di mera occasionalità, ma che costituisca una componente, non irrilevante, anche se non esclusiva o essenziale, dell'attività commerciale esercitata da colui che commette l'abuso integra gli estremi del più grave reato di cui all'art. 171-ter.

La stessa fattispecie penale richiamata si configura nella detenzione per la vendita o la distribuzione di CD contenenti videogiochi duplicati o riprodotti abusivamente.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote e la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 171 septies L.633/1941.

“La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.*

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è applicabile fino a 500 quote e la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Art. 171 octies Legge 633/1941.

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote mentre la sanzione interdittiva da 3 a 12 mesi.

Le attività sensibili ex art. 25 *nonies* del Decreto 231/2001.

Dalla *Gap Analysis* effettuata le attività sensibili risultano le seguenti:

- installazione/utilizzo di banche dati;
- consegna ed eventuale installazione/configurazione prodotti informatici;
- redazione ed elaborazione testi;
- utilizzo software con licenza d'uso;
- vendita, di opere protette dal diritto d'autore e da diritti connessi.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

- acquistare, realizzare, mettere in circolazione unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, commenti, pubblicità, articoli e altri contenuti scritti, *file* di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- informare, periodicamente, i responsabili di funzione che si occupano della diffusione di opere coperte dal diritto d'autore dell'obbligo di tutela delle stesse e delle sanzioni penali derivanti dall'indebito utilizzo effettuato;
- verificare periodicamente, ove possibile, che i contenuti riprodotti siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- dotarsi della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'onere;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- garantire la rimozione immediata dei contenuti non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo;
- utilizzare solo *software* con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il *download* e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

Area del Non Fare.

- Omettere l'adeguamento ed il rispetto delle normative e regole dei sistemi informatici;
- Omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame;
- Diffondere/trasmettere al pubblico qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- Duplicare abusivamente, importare, detenere programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette;
- Utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per finalità illecite o per l'accesso a siti a pagamento, a siti pornografici, a siti di gioco *on line*;
- Installare programmi provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- Duplicare CD e DVD protetti dalla normativa a tutela dei diritti d'autore: l'eventuale duplicazione a scopo strettamente lavorativo prevede la preventiva richiesta, autorizzazione ed esecuzione da parte del personale EDP, su autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
- Scaricare *software* gratuiti o *shareware* prelevati da siti *Internet*, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico;
- Formalizzazione di un idoneo contratto con agenzia pubblicitaria per la realizzazione dei video pubblicitari, con clausole di esonero da responsabilità della Società per adempimenti in materia di

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

diritto d'autore;

- Formalizzazione scritta dell'esaurimento delle pratiche SIAE da parte dell'agenzia pubblicitaria preventiva all'utilizzo dei video o del materiale fonografico da utilizzarsi per i messaggi pubblicitari;
- Riprodurre su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti.

Protocolli a presidio del rischio-reato:

Protocollo Operativo Gestione Traduzioni – PO – 09.

14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

La fattispecie di reato rilevante.

Con L. 3 agosto 2009, n. 116, è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. L'art. 4, comma 1, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria».

Tale norma richiama l'art. 377 *bis* c.p.:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato *de quo* ha natura sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non sia riconducibile ad un'altra figura delittuosa.

Si tratta di un reato comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere le condotte descritte.

La fattispecie richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché, oltre alla coscienza e volontà dell'azione, rileva l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia rileva anche il favoreggiamento personale previsto

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

dall'art. 378 c.p. e richiamato ai fini della punibilità ai sensi del Decreto 231 dall'art. 10, Legge 16 marzo 2006 n. 146.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500 quote.

Art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale.

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Il reato è posto a presidio dell’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle ricerche, in atto o possibili dopo la commissione di un reato, ovvero nella protezione delle attività proprie della polizia giudiziaria.

L’elemento oggettivo del reato consiste nell’agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi siano delle indagini a sottrarsi alle ricerche effettuate dai soggetti delegati dalla Autorità.

L’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico di aiutare taluno ad eludere le investigazioni.

Le attività sensibili ex art. 25 *decies* del Decreto.

Dalla *Gap Analysis* effettuata le aree sensibili risultano le seguenti:

- Rapporti con l’Autorità giudiziaria e con le autorità ad essa funzionalmente legate.

Principi generali di comportamento

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Area del Fare.

La Società non ha rilasciato procure *ad hoc* per la rappresentanza in giudizio della Società e non ha delegato ad alcuna funzione i rapporti con l'A.G.

Tali compiti spettano quindi esclusivamente al Presidente del CdA di STAR7 S.P.A.

Il rischio di commissioni di reati rientranti nelle fattispecie in questione è circoscritto al Presidente del CdA ed eventualmente alle persone che in futuro verranno incaricate di gestire i rapporti con l'A.G., che in ogni caso dovranno:

- rispettare i limiti conferiti dalla delega;
- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Area del Non Fare.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*decies* del Decreto;
- esercitare pressioni nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'autorità giudiziaria;
- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

Con riguardo alle condotte relative al delitto di favoreggiamento, è fatto divieto di:

- fornire informazioni o indicazioni non veritiere alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria;
- aiutare o favorire l'occultamento o la fuga di persone ricercate dall'Autorità giudiziaria o sulle quali penda un procedimento penale.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Protocolli a presidio del rischio-reato:

Protocollo Operativo Gestione dei Contenziosi: PO – 08.

15. REATI AMBIENTALI.

Le fattispecie di reato rilevanti.

Il d.lgs. 121 del 7 luglio 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del Decreto inserendo l'art. 25 *undecies* a tutela dell'ambiente, con l'obiettivo di responsabilizzare le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.

L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge dalla definizione di "danno ambientale" inserita nel Testo Unico sull'Ambiente, all'art. 300, secondo la quale: "*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*".

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale;
- Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale;
- Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione ex art. 416 e 416 *bis* c.p.;
- Art. 727 *bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 *bis* c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze;
- Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili
- Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/2006: Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- Art. 137, comma 2, D.lgs 152/2006: Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- Art. 137, comma 5, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose;
- Art. 137, comma 11, 152/2006: Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Nel settore dei **rifiuti**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Art. 256 D.lgs 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti;
- Art. 257 D.lgs 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti;
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi;
- Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti;
- Art. 260 D.lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 *bis* D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

Nel settore dell'**inquinamento atmosferico** sono previste le seguenti fattispecie:

- Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore;
- Art. 1 e art. 2, L. 150/92: Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Art. 3 *bis*, comma 1, L. 150/92: Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali;
- Art. 3, comma 6, L. 549/1993: Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono;
- Art. 9 D.lgs. 202/07: Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti;
- Art. 8 D.lgs. 202/07: Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 452 bis c.p.: Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Il reato in questione è un delitto di evento e di danno costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificatamente indicati.

Si tratta di un reato a forma libera in quanto le condotte penalmente rilevanti non sono previamente individuate dalla norma e possono consistere in forme di inquinamento del nucleo duro- acqua, aria e rifiuti – della materia, ma anche altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

L'inquinamento può essere cagionato sia mediante una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Per l'integrazione della fattispecie è sufficiente che l'autore si sia rappresentato ed abbia voluto le conseguenze della propria azione.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote, la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

La norma sanziona i casi in cui, fuori dalle ipotesi di disastro c.d. “innominato” previsto dall’art. 434 c.p., sia cagionato un danno di natura irreversibile all’ecosistema.

Il disastro consiste in un nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone. Un disastro irrimediabile, anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere apportabile alle categorie dell’agire umano. D’altra parte, è sufficiente – vista la natura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardue reversibilità, condizione che si verifica quando l’eliminazione dell’alterazione dell’ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 800 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 3 a 12 mesi.

Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l’ambiente.

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Il nuovo art. 452 *quinquies* c.p. ha immesso nel sistema l’ipotesi in cui l’inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena fino a un massimo di due terzi.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 200 a 500 quote.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 250 a 600 quote.

Art. 452 *octies* c.p.: Reati ambientali commessi in associazione ex art. 416 e 416 *bis* c.p

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 1000 quote.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote.

Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000,00 euro”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze

“[...];

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...];

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

[...];

[...];

[...];

[...];

[...];

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...];

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[...]”.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per le violazioni dei commi 3, 5 primo periodo e 13, va da 150 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 2, 5 secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applica anche la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi.

Art. 256 D.lgs 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.6000 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

[...]

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (2).

[...]

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.5000 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

[...];

[...];

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

[...]”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6, primo periodo, va da 100 a 250 quote. Per le violazioni dei commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote e si applicano le sanzioni interdittive da 6 a 24 mesi.

Art. 257 D.lgs 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 50.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

[...];

[...]”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto per la violazione del comma 1 va da 100 a 250 quote. Per la violazione del comma 2 la sanzione pecuniaria va da 150 a 250 quote.

Art. 258 D.lgs. 152/2006: Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi

“[...];

[...];

[...];

[...] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

[...]”.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 259 D.lgs. 152/2006: Spedizione illecita di rifiuti

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[...]”.

La nozione di “spedizione illegale” di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in sostituzione della locuzione di “traffico illecito di rifiuti” introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato); l'articolo 259 del D.Lgs. n. 152/06 continua ad essere rubricato secondo la vecchia dizione dell'atto abrogato.

Il regolamento comunitario in vigore disciplina e prevede i casi nei quali una spedizione di rifiuti si configura come illegale: il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni; l'illecito, altresì, si verifica se gli operatori agiscono esibendo la spedizione autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

L'illecito penale *de quo* si configura anche in caso di spedizione di rifiuti in uscita dall'Unione europea e diretti verso Paesi che non fanno parte dell'EFTA (*European Fair Trade Association*) e non sono firmatari della convenzione di Basilea.

La spedizione illegale di rifiuti si consuma, altresì, quando risultano violati, in relazione al Regolamento (CE) n. 1013/2006, gli articoli 36 (che sancisce il divieto di esportazione dei rifiuti verso i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE); l'articolo 39 che vieta le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico; articolo 40 (esportazione di rifiuti verso i paesi d'oltremare) nonché il trasporto di materiale che risulta in violazione degli articoli 41 e 43, i quali vietano l'importazione nell'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote.

Art. 260 D.lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 300 a 500 quote nel caso del primo comma, mentre nel caso previsto dal secondo comma va da 400 a 800 quote. È altresì prevista la sanzione interdittiva da 3 a 6 mesi.

Art. 260 bis D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI.

“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 euro a 6.200. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070 euro a

12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520 ad euro 3.100.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 ad euro 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

La fattispecie si presenta come un illecito comune in quanto può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo presunto poiché la pericolosità alla quale il bene o i beni tutelati sono esposti si presume già in via astratta: con la conseguenza che il compimento della condotta incriminata è già di per sé sufficiente ad azionare la tutela penale.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Il reato ha inoltre carattere abituale in quanto la condotta si realizza con una reiterazione intervallata di più comportamenti tra loro identici o, comunque, omogenei e collegati dal nesso dell'abitudine ed orientati verso un'unica intenzione criminosa.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la pubblica utilità.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 150 a 250 quote nei casi previsti dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo e la sanzione pecuniaria va da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8 secondo periodo.

Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore.

“ [...];

[...];

[...];

[...];

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

[...];

[...]”.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 250 quote.

TUTELA DELLE SPECIE PROTETTE L. 150/1992

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES, Convention on International Trade of Endangered Species of Fauna and Flora in Commerce), è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e riduzione in natura di numerose

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

specie. La CITES è entrata in vigore in Italia nel 1980. In Italia la sua attuazione è affidata a diversi Ministeri: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Quest'ultimo svolge un ruolo fondamentale attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette.

Art. 1

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE)

n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro 300.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto per il reato al comma uno è applicabile fino a 250 quote, mentre per l'ipotesi prevista dal comma 2 la sanzione è applicabile fino ad un massimo 250 quote. Viene inoltre disposta la sospensione della licenza, già prevista dalla l. 150/92, qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Art. 2

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificatisuccessivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

forestale dello Stato”.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto va da 100 a 250 quote. Viene inoltre disposta la sospensione della licenza, già prevista dalla l. 150/92, qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Art. 3 bis: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2.[...].”.

Art. 6: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

2.[...];

3.[...];

4. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.*

5.[...];

6.[...]”.

La sanzione pecuniaria stabilita dal Decreto è applicabile fino a 250 quote.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Le attività sensibili *ex art. 25 undecies* del Decreto 231/2001

Questa categoria di reati non sembra avere significativa rilevanza per le finalità che il Modello si propone, e ciò anche alla luce del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggio di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

16. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.

Le fattispecie di reato rilevanti.

L'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (entrato in vigore il 9 agosto 2012), intitolato *“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* in cui sono richiamati e sanzionati i reati sull'immigrazione clandestina. In particolare, l'art. 25-*duodecies* richiama al delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 15 luglio 1998, n. 286).

In pratica, viene estesa la responsabilità agli enti che si avvalgono di manodopera irregolare e, in particolare, le pene per detto delitto sono inasprite quando lo sfruttamento supera i limiti stabiliti (in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative) nel comma 12-*bis* dell'articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione, espressamente richiamato dall'articolo 25- *duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinate e indeterminato.

“[...]”

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale”.*

La norma limita l'intervento del D.Lgs. n. 231/2001 ai soli casi più gravi, quelli cioè individuati dal comma

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

12 bis, trascurando le ipotesi “minori” previste dal comma 12 del medesimo articolo, il cui testo si riporta integralmente di seguito.

Art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Esplicito richiamo viene altresì fatto all’art. 603 bis c.p., inteso come circostanza aggravante della pena prevista dal comma 12 bis del summenzionato articolo 22, e, più precisamente:

Art. 603 bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

La responsabilità dell’Ente in relazione al reato di immigrazione clandestina è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave. In ordine alle sanzioni che il legislatore ha previsto di applicare all’ente che si rende responsabile del delitto che qui si esamina, si tratta di sanzioni pecuniarie che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può variare da euro 258 ad euro 1.549), ed entro il limite di euro 150.000,00.

La nuova ipotesi di reato di cui all’art. 25-*duodecies*, benché inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 sembra configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell’ente. Tuttavia la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all’assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle dipendenze.

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è da 100 a 200 quote entro il limite di 150 euro.

Le attività sensibili ex art. 25 *duodecies* del Decreto 231/2001.

Dalla *Gap Analysis* effettuata le aree a rischio risultano le seguenti:

- stipulazione di contratti di lavoro;
- processo di selezione, assunzione e amministrazione del personale.

Principi generali di comportamento.

Area del Fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, occorre:

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla selezione, gestione, amministrazione del personale;
- tenere un comportamento collaborativo anche con le agenzie di somministrazione di cui dovesse avvalersi STAR7 S.P.A., tale da facilitare lo scambio continuo di informazioni;
- richiedere e acquisire, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del lavoratore, qualora richiesto dalla legge;
- monitorare lo *status* del lavoratore in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno.

Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- violare i principi, i protocolli e le procedure di assunzione esistenti;
- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare;
- stipulare contratti a tempo determinato con durata successiva alla scadenza del permesso di soggiorno;
- comunicare dati o informazioni non corrispondenti al vero;
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino reati di cui alla presente parte speciale.

Protocolli a presidio dei rischi-reato.

- Protocollo selezione personale; PO-05.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

17. REATI IN MATERIA DI XENOFOBIA E RAZZISMO

Articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

I delitti richiamati dall'articolo 3, comma 3, della Legge 654/1975 puniscono le condotte di propaganda di idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale o etnico che, nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente, possono essere commesse da parte del personale dipendente ovvero da collaboratori esterni.

La pena è aumentata nel caso di istigazione o di incitamento, poste in essere dal personale della società ovvero da collaboratori esterni, ad atti di violenza o di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

La pena è altresì aumentata:

- 1) nel caso di creazione o partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che perseguono lo scopo dell'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- 2) nel caso di propaganda, istigazione o incitamento commessi, in modo che derivi un concreto pericolo di diffusione, in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

La sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è compresa tra 200 e 800 quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

DEFINIZIONI

Legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo).

Accordo 1/6 (Crimine di genocidio)

“Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

- a) uccidere membri del gruppo;*
- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;*
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;*
- d) Imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;*
- e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;*

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Accordo 1/7

(Crimini contro l'umanità)

“Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

Omicidio;

Sterminio;

Riduzione in schiavitù;

Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;

Tortura;

Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;

Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

Sparizione forzata delle persone;

Apartheid;

Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Agli effetti del paragrafo 1:

Si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;

per “sterminio” s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;

per “riduzione in schiavitù” s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;

per “deportazione o trasferimento forzato della popolazione” s'intende la rimozione delle persone, per mezzo

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione previste dal diritto internazionale che lo consentano;

per “tortura” s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;

per “gravidanza forzata” s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;

per “persecuzione” s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali. in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

per “apartheid” s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;

per “sparizione forzata delle persone” s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

Agli effetti del presente Statuto con il termine “genere sessuale” si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

Articolo 8 Crimini di guerra

“La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

Agli effetti dello Statuto, si intende per “crimini di guerra”:

gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

omicidio volontario;

tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

deportazione, trasferimento o detenzione illegale;

cattura di ostaggi.

Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:

dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;

lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;

uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;

fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;

il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti né; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;

dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;

costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;

saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;

utilizzare veleno o armi velenose;

utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;

utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;

utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.

violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Ginevra;

reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;

prendere ostaggi;

emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti;

dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;

dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

dichiarare che nessuno avrà salva la vita

assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute, distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;

D capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.

Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo”.

Attività sensibili ai sensi dell’art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001

Dall’analisi dei processi aziendali di Star7 S.p.A. le attività sensibili che possono esporre la Società a rischio di commissione dei reati indicati nell’art. 25 terdecies riguarda l’attività di traduzione dei testi.

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter del Decreto:

Protocollo Operativo Gestione traduzioni PO – 09.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

18. REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE E GIOCHI D'AZZARDO

Art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 40

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Il reato può essere commesso da “chiunque”, a prescindere dalla qualifica soggettiva dell'agente.

I comportamenti incriminati sono vari:

- (i) offrire o promettere denaro o altra utilità a vantaggio di partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da una federazione riconosciuta dallo Stato, oppure
- (ii) il compimento di atti fraudolenti posti in essere per viziare il risultato corretto della competizione.

Entrambe le condotte rilevano in quanto realizzate allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

La medesima pena prevista per il corruttore sportivo è applicata al soggetto corrotto.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, direttore operativo di una società calcistica, ‘corrompe’ il giocatore di una squadra avversaria, affinché quest’ultimo causi un rigore a svantaggio della propria società. Vista l’attività sociale di Star7 S.p.A., la fattispecie esula dall’area di rischio della Società.

Art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. La fattispecie in esame configura un reato comune, in quanto realizzabile da "chiunque", a prescindere dallo status soggettivo dell'agente.

Le condotte incriminate sono varie, ma comunque riconducibili, in generale, all'abusiva organizzazione di scommesse, giochi, pronostici.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, direttore operativo di una società di capitali, organizza scommesse clandestine sull'esito del campionato calcistico di serie A. La fattispecie esula dall'area di rischio di Star7 S.p.A.

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25-quaterdecies del Decreto:

Dall'analisi condotta sulle attività di Star7 S.p.A., **non sono emerse attività sensibili** in relazione alle fattispecie in esame.

19. REATI FISCALI

Con D.L. del 26 ottobre 2019 è stata inserita nell'elenco dei Reati-Presupposto la fattispecie penal-tributaria di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). Successivamente, con la legge di conversione del suddetto decreto-legge (L. 19.12.2019, n. 157) il catalogo di reati-presupposto è stato esteso ad ulteriori illeciti tributari e precisamente:

- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

- l'emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Di seguito l'analisi delle singole fattispecie appena elencate.

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito [...] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie in esame "ricorre quando la dichiarazione non soltanto non è veridica, ma risulta altresì "insidiosa", in quanto supportata da un 'impianto' contabile, o più genericamente documentale, atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente l'inveritiera prospettazione di dati in essa racchiusa" (Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 9 Legge 25 giugno 1999, n. 205" approvata il 5 gennaio 2005 dal Consiglio dei Ministri").

L'interesse protetto dalla disposizione in esame, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, è rappresentato dall'interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi.

Nonostante si indichi, quale soggetto attivo della fattispecie, "chiunque" il reato può essere commesso esclusivamente da chi sottoscriva la dichiarazione personale o quella della società, ente o persona fisica ove è amministratore, liquidatore, rappresentante.

La condotta incriminata è commissiva e si articola in più fasi: la prima consistente nell'avvalersi di **fatture/altri documenti per operazioni inesistenti** ed una fase successiva/conclusiva che si realizza indicando in una delle dichiarazioni **elementi passivi fittizi** supportati dai documenti dai suddetti documenti.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

A volte la fattispecie è integrata dalla predisposizione di un sistema fraudolento più complesso che coinvolge enti non effettivamente operativi (c.d. 'cartiere'), di fatto gestite dal vertice di un'altra organizzazione, in alcuni casi con il supporto di un consulente/esperto fiscale.

L'oggetto materiale della condotta rilevante consiste nelle fatture od altri documenti per operazioni inesistenti e nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto in cui il reo indichi gli elementi passivi fittizi delle false fatture o di falsi documenti.

Occorre al riguardo precisare che ai sensi della lettera a) dell'art. 1 del D.Lgs. 74/2000 sono "fatture od altri documenti per operazioni inesistenti" le *"fatture o gli altri documenti rilevanti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi"*.

In tema, pare utile distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti (mai o parzialmente eseguite), le sovrapproduzioni consistenti nell'aumento delle passività esistenti e le operazioni soggettivamente inesistenti (che presuppongono che uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa o, più radicalmente, che uno dei soggetti dell'operazione non esista nella realtà).

A seguito della revisione del sistema penal-tributario, con la cancellazione del riferimento all'annualità delle dichiarazioni, le dichiarazioni fiscali rilevanti ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 sono - secondo la Suprema Corte - *"qualunque dichiarazione, fra le quali rientrano le dichiarazioni dei redditi ed IRAP infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione, scissione societaria, la dichiarazione di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti (...)".*

La fattispecie richiede, sotto il profilo soggettivo, il c.d. **dolo specifico**, posto che la condotta rileva penalmente esclusivamente se realizzata *"al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto"*.

Con la Legge 157/2019, che ha introdotto la fattispecie nel novero dei reati presupposto, è stata inoltre prevista la soglia di Euro 100.000,00, al di sotto della quale la sanzione (anche penal-amministrativa) è più bassa (fino a quattrocento quote invece di cinquecento).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore di una società di capitali, sottoscrive una dichiarazione in cui vi sono elementi passivi fittizi, supportando suddetta dichiarazione con fatture per consulenze inesistenti.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La disposizione in esame punisce chiunque, sulla base di una **falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie** ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, indichi nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi, quando ricorrano congiuntamente le due condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma.

In altri termini, mentre l'art. 2 punisce chiunque 'gonfi' le componenti negative della dichiarazione, così da diminuire l'imponibile e l'imposta dovuta, a prescindere da soglie quantitative, la fattispecie di cui all'art. 3, invece, resta soggetta al superamento congiunto di soglie di punibilità, così da limitare la rilevanza penale delle condotte ai soli illeciti economicamente significativi, posto che:

- l'imposta evasa deve risultare superiore ad Euro 30.000,00 con riferimento a taluna delle singole imposte (imposte sui redditi ed IVA)
- l'ammontare delle componenti attive sottratte all'imposizione e di quelle passive incrementate artificialmente deve risultare superiore all'importo proporzionale del 5% rispetto all'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ovvero, e comunque superiore all'importo di 1,5 milioni di Euro.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Per comprendere cosa si intenda per imposta evasa occorre riferirsi all'art. 1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 74/2000, ai sensi del quale essa consiste nella *“differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella che (a seguito della mendace esposizione dei componenti reddituali o delle basi imponibili) è stata indicata (come dovuta) in dichiarazione. Da tale importo vanno tuttavia sottratte le somme che il contribuente, o altri in sua vece (nella veste, segnatamente, di sostituto d'imposta), abbiano in fatto versato a qualunque titolo (acconto, ritenuta) in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione (che segna il momento consumativo dell'illecito)”*.

Il reato ha carattere **proprio** in quanto può essere commesso solo da soggetti qualificati: si richiede che il soggetto attivo sia un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, oltre che un contribuente obbligato alla presentazione di dichiarazioni fiscali.

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture sono, ai sensi dell'art. 13 DPR 600/1973 sono le persone fisiche che esercitano le imprese commerciali, arti e professioni; le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle equiparate; le società soggette all'imposta sul reddito (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato); le società od associazioni tra artisti e professionisti. Restano fuori quei soggetti esclusi da questi obblighi quali gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e quelli che, pur percependo redditi di lavoro autonomo, non esercitano professionalmente arti e professioni (art. 49 TU imposte sui redditi).

La condotta incriminata dalla fattispecie è di tipo commissivo e si articola in una pluralità di atti: la predisposizione di una falsa rappresentazione degli elementi attivi o passivi nelle scritture contabili obbligatorie, anche avvalendosi di mezzi fraudolenti; la successiva indicazione, in una delle dichiarazioni annuali, di elementi attivi in misura inferiore a quelli reali oppure elementi passivi fittizi.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo specifico inteso come volontà di conseguire un risultato in termini di evasione d'imposta.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore delegato di una società di capitali indica nella dichiarazione fiscale annuale elementi passivi fittizi (quando ricorrano congiuntamente le due condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma) sulla base di una falsa rappresentazione degli elementi attivi e passivi nelle scritture contabili obbligatorie ed avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Oggetto della tutela penalistica è l'interesse *“dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale”* (Cass. Pen. 4 giugno 2009 n. 28654) e quindi nella genuina rappresentazione delle basi imponibili fiscalmente.

La fattispecie prevede un delitto di pericolo astratto ed è reato istantaneo, che si configura al momento dell'uscita dei documenti dalla disponibilità dell'emittente.

La condotta incriminata si concretizza nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: non è, dunque, sufficiente, la mera formazione di tali documenti.

Per l'integrazione del reato è necessario il dolo specifico dell'emittente. A riguardo, la Suprema Corte precisa che *“è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione”*.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore delegato di una società di capitali, emette una fattura per prestazioni effettivamente non rese.

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

La fattispecie in esame tutela l'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione delle imposte e dell'Amministrazione al regolare svolgimento dell'attività di accertamento.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Il delitto è comunque in quanto soggetto attivo della fattispecie può essere chiunque realizzi la condotta incriminata, a prescindere dallo status soggettivo dell'agente.

Le condotte alternativamente incriminate sono l'**occultamento o la distruzione delle scritture contabili**.

L'elemento soggettivo è il **dolo specifico** consistente nel fine di evasione (che non deve essere necessariamente raggiunto perché il reato si perfezioni).

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore delegato di una società di capitali, ordina la distruzione di parte delle scritture contabili al fine di sottrarsi all'accertamento delle imposte dovute.

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

L'interesse protetto dalla norma incriminatrice in esame è da individuarsi nella conservazione della **garanzia patrimoniale del contribuente**.

Il soggetto attivo è colui che ha l'obbligo di versare imposte per un ammontare superiore ad Euro 50.000.

La condotta rilevante consiste nel compimento di atti fraudolenti idonei a rendere inefficace l'azione posta in essere dallo Stato. La consumazione del reato avviene all'atto dell'alienazione simulata o degli altri atti fraudolenti; non è necessaria, per l'integrazione dell'illecito, una vana esecuzione tributaria coattiva.

La fattispecie richiede, quale elemento soggettivo, il **dolo specifico** consistente nel fine di sottrarsi al pagamento di imposte.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, amministratore delegato di una società di capitali, compie un'operazione simulata di trasferimento d'azienda, al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva di sanzioni amministrative.

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Art. 4 D. Lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione [...] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni"*

Nell'ambito applicativo della fattispecie sono destinati a ricadere i comportamenti evasivi che si risolvono in falsità ideologiche prive di connotati fraudolenti come:

- nell'omessa annotazione di ricavi;
- nell'indebita riduzione dell'imponibile tramite indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti (e non fittizi), ossia di componenti negativi del reddito mai venuti effettivamente ad esistenza;
- nelle sottofatturazioni, ovvero nell'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, promuove una politica di sistematica sotto-fatturazione ai fini di evasione dell'IVA, alle condizioni previste dalla fattispecie in esame.

Art. 5 D. Lgs. 74/2000: Omessa dichiarazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

"È punito con la reclusione [...] chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione [...] chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila"

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

L'evasione di IVA si può tentare anche omettendo "semplicemente" di presentare le relative dichiarazioni. La dichiarazione non si considera comunque omessa quando venga presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni oppure non sia sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente di una società di capitali, omette di presentare la dichiarazione annuale IVA alle condizioni previste dalla fattispecie in esame.

Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000: Indebita compensazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

È punito con la reclusione [...] chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione [...] chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro"

A riguardo occorre precisare che il credito "inesistente" è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente: in tal caso il credito è letteralmente inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del Modello 24.

Il credito non spettante è quello per il quale non si rispettino le modalità di procedura di compensazione: quindi, un credito non dovuto in relazione alle disposizioni di riferimento.

Esempio di condotta rilevante: Tizio, presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, indica in compensazione crediti d'imposta in realtà non esistenti, alle condizioni previste dalla presente disposizione.

Attività sensibili ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

Dall'analisi condotta sulle attività di Star7 S.p.A., sono emerse le seguenti attività sensibili implicanti il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto:

- gestione della **contabilità**;
- **fatturazione**;
- redazione delle **dichiarazioni fiscali**;
- **operazioni** di alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, di partecipazioni, nonché operazioni straordinarie (ad esempio, cessione di rami d'azienda).

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Principi di comportamento

Area del Fare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nel presente Modello, nonché ai Protocolli in materia di fiscalità e di flussi finanziari (cfr. sotto).

In particolare, è fatto obbligo di:

- effettuare **verifiche** circa l'operatività dei propri **fornitori** (nello specifico, tramite estrazione della visura camerale e la verifica della coerenza dell'oggetto sociale rispetto alla prestazione fatturata);
- custodire con cura ed ordine le **scritture contabili**.

Area del Non Fare.

È fatto **divieto** di:

- omettere/ritardare le dichiarazioni fiscali obbligatorie
- omettere/ritardare la liquidazione dell'IVA
- indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie;
- operare con fornitori di cui non sia accertata l'attendibilità;
- in ogni caso, violare i principi del Codice Etico e gli standard di comportamento cristallizzati nei Protocolli sotto elencati

Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 quinquiesdecies del Decreto:

PO-02 – Gestione dei flussi finanziari

PO-03 – Selezione dei fornitori

PO-04 – Selezione dei consulenti

PO-12 – Presidi in materia di fiscalità

PO-13 – Gestione della contabilità e formazione del bilancio

20. REATI DI CONTRABBANDO

REVISIONE	DATA
3	06/12/2021
MO 231	

Con il D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020 sono state introdotte nell'elenco dei reati-presupposto le fattispecie penali previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43). Si tratta dei reati contemplati dagli articoli 282 ss. del D.P.R. n. 43/1973 meglio specificate nel documento di Risk Assessment [RA231] di cui al presente Modello ex D.Lgs. 231/2001.

In considerazione dei flussi commerciali intrattenuti concretamente da Star7 S.p.A, si esclude che suddetti illeciti rientrino nell'area di rischio della Società e non si ritiene necessario procedere all'analisi delle singole fattispecie e redigere Protocolli Operativi in materia.